SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2001.

Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente il rifinanziamento dei programmi di intervento nelle regioni Marche ed Umbria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1999, concernente la ripartizione delle risorse finanziare previste dalle sopra citate leggi;

Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista la nota n. 29/1746/UCD del 7 maggio 1999 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese raggiunte in data 6 maggio 1999 con il Dipartimento della protezione civile, hanno convenuto di ripartire le risorse finanziarie previste dalle richiamate leggi;

Vista la nota n. 3971/IC del 5 settembre 2001 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria hanno convenuto di confermare la ripartizione delle disponibilità finanziare previste dalle suddette leggi;

Considerato che la definitiva quantificazione dei costi per la ricostruzione può essere oggetto di ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi legati alla particolare complessità degli interventi;

Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

La rimanente disponibilità delle risorse stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del limite d'impegno pari a lire 100 miliardi decorrente dal 2001 viene ripartita nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

01A12108

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 2001.

Revoca della somma di L. 1.176.530 di cui all'ordinanza n. 2852 del 25 settembre 1998, recante interventi urgenti sui corpi di frana nel comune di Ferentillo, località Monterivoso e Colleolivo, e nel comune di Terni, località Rocca S. Zenone. (Ordinanza n. 3154).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2852 del 25 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1998, con la quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto il finanziamento

di lire 3 miliardi, per interventi urgenti sui corpi di frane nel comune di Ferentillo, località Monterivoso e Colleolivo, e nel comune di Terni, località Rocca S. Zenone;

Considerato che il suddetto finanziamento è stato ripartito tra le due località su menzionate dalla regione Umbria;

Vista la nota n. 6598/00 del 3 novembre 2000, contenente la determinazione n. 297 in pari data, con la quale il comune di Ferentillo comunica che l'importo di L. 1.176.530 può essere considerato economia di bilancio;

Considerato che le suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9353 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.176.530 assegnata alla regione Umbria con ordinanza n. 2852 del 25 settembre 1998.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A12025

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Charalampous Panagiota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Charalampous Panagiota, nata a Limasol il 5 giugno 1964, cittadina cipriota, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, come attestato dal certificato di iscrizione all'«Associazione di psicologi greci» di Atene (Grecia) dall'ottobre 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Visto il permesso di esercizio della professione di psicologo rilasciatole il 26 maggio 1999 dalla Prefettura di Atene, rinnovato in data 17 gennaio 2001;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico ialiano di dottore di psicologia conseguito nel luglio 1988, presso l'Università degli studi di Padova, reso equipollente in Grecia nel gennaio 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Padova in data 14 febbraio 1990, rinnovato in data 20 settembre 2001, con validità fino al 22 maggio 2002, per lavoro autonomo;

Decreta:

Alla sig.ra Charalampous Panagiota, nata a Cipro il 5 giugno 1964, cittadina cipriota, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 8 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A12154

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Hallmark Jan Peter di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Hallmark Jan Peter, nato a Lund (Svezia) il 23 marzo 1954, cittadino elvetico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Considerato che il richiedente è in possesso del diploma in psicologia analitica conseguito in data 4 marzo 1989, presso il «C. G. Jung-Institut» di Zurigo;

Considerato che, sulla base del diploma su indicato, ai sensi dell'art. 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, del *memorandum* per l'autorizzazione di studio psicoterapico della Direzione sanitaria del Cantone di Zurigo del 15 aprile 1999, il sig. Hallmark ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della libera professione di psicoterapeuta nel novembre 2000;

Rilevato che il richiedente è membro della Associazione svizzera degli psicoterapeuti (SPV/ASP) da marzo 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 gennaio e 17 maggio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerata l'ampia esperienza professionale maturata dal richiedente, come certificata in atti;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legilativo n. 115/1992;

Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di V.C.O. Verbania in data 7 dicembre 2000, per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hallmark Jan Peter, nato a Lund (Svezia) il 23 marzo 1954, cittadino elvetico, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo e l'esercizio della psicologia e della psicoterapia in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: psicologia generale e teoria e tecnica dei test.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo professionale.

01A12153

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Franco Fernandez Irene Salomè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Irene Salomè Franco Fernandez, nata l'11 settembre 1970 a Granada, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, al sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di biòlogo, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciado en ciencias (biològicas) presso l'«Universidad de Granada», in data 21 settembre 1993;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'idonietà ad esercitare la professione di biòlogo, come certificato in data 22 marzo 2001 dal «Colegio oficial de biologos de andalucia»;

Ritenuto pertanto che ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, terzo trattino, e 3, lettera *a)*, della direttiva n. 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di biologo in Spagna;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 luglio 2001;

Sentito il parere del Coniglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Irene Salomè Franco Fernandez, nata l'11 settembre 1970 a Granada, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi.

Roma, 16 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A12155

DECRETO 17 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sonja Prinoth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Prinoth Sonja, nata a Bolzano il 6 gennaio 1961, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale diplomsozialarbeiterin conseguito il 23 giugno 1998, presso l'«Akademie fur sozialarbeit fur berufstatige» di Vienna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente ha documentato una vasta esperienza professionale, nel campo dell'assistenza sociale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Decreta:

Alla sig.ra Sonja Prinoth, nata a Bolzano il 6 gennaio 1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 17 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A12156

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2000.

Approvazione delle convenzioni per l'affidamento dei servizi di ritiro valori e di intermediazione per il pagamento di somme con modalità elettroniche degli uffici del territorio di Caserta, Ravenna, Ancona, Ferrara, Bologna e in sette uffici del territorio della direzione compartimentale del territorio delle regioni Puglia e Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, che prevede la soppressione, tra l'altro, dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, con effetto dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere *h)* e *i)* dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che, con decreto ministeriale, sono previste le modalità per l'introduzione di forme di pagamento delle somme dovute allo Stato, alternative al contante;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facoltà, per i soggetti interessati, di effettuare anche in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, che prevede la possibilità di convenzioni con istituti di credito per il ritiro, presso gli uffici finanziari, dei fondi delle riscossioni da versare alle tesorerie provinciali dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che con comma 3-*ter* aggiunto all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1998, di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n 422;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, sono individuati gli uffici autorizzati a riscuotere l'imposta di bollo;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 1995, n. 334, che prevede che le ricevute di conto corrente postale intestate alle sezioni di tesoreria provinciale hanno potere liberatorio, nei confronti degli uffici, ai fini dei conti amministrativi e giudiziali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerata la necessità e la convenienza, ai fini di consentire il pagamento delle somme dovute allo Stato con modalità alternative al contante, di addivenire ad ulteriori convenzioni con le banche in quanto titolari di sub-licenza d'uso del marchio pagobancomat, nonché di affidare ad intermediari il servizio di ritiro valori;

Tenuto conto che in sede locale, prima della stipula delle convenzioni, sono state rispettate le forme dell'evidenza pubblica;

Tenuto conto che le clausole contrattuali delle convenzioni indicate nel prospetto allegato e i relativi costi sono contenuti nei limiti fissati con il citato decreto interministeriale del 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1998;

Decreta:

1. Sono approvate con le modalità e la durata in ciascuna di essa indicate, le convenzioni per l'affidamento dei servizi di ritiro valori e di intermediazione per il pagamento di somme con modalità elettroniche degli uffici del territorio di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

2. La spesa delle convenzioni di cui al comma 1, relativamente ai servizi di intermediazione nel pagamento di somme con modalità elettroniche è approvata per l'importo di L. 75.000.000, in ragione d'anno. Tale spesa, per l'anno 2000, è quantificata in L. 33.000.000 e fa carico al capitolo 3890 - unità previsionale di base 5.1.1.0 - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno 2000.

3. La spesa complessiva delle convenzioni di cui al comma 1, relativamente ai servizi di prelievo e versamento delle somme alla competente tesoreria provinciale dello Stato e/o alla cassa regionale, è quantificata in L. 603.000.000, in ragione d'anno e la stessa viene impegnata a carico del capitolo 3851 - unità previsionale di base 5.1.1.0 - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 2000 e sulle corrispondenti unità previsionali per il triennio successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2000

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
PICARDI

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

Ufficio	Banca	Spesa servizio ritiro valori	Spesa servizio P.O.S. annuo	Spesa servizio P.O.S. anno 2000
Ufficio del territorio di Caserta	Banco di Napoli	33.000.000	8.000.000	4.000.000
Ufficio del territorio di Ravenna	Banca nazionale del lavoro	44.000.000	15.000.000	4.000.000
Ufficio del territorio di Ancona	Monte dei Paschi di Siena	34.000.000	6.000.000	3.000.000
Ufficio del territorio di Ferrara	Banca nazionale del lavoro	32.000.000	10.000.000	4.000.000
Ufficio del territorio di Bologna	Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna	30.000.000	6.000.000	3.000.000
Uffici del territorio della direzione compartimentale del territorio delle regioni Puglia e Basilicata - unico contratto (per sette province)	Banca nazionale del lavoro	430.000.000	30.000.000	15.000.000
	TOTALI . . .	603.000.000	75.000.000	33.000.000

01A12271

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jebali Sabiha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jebali Sabiha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Jebali Sabiha, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 1° aprile 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jebali Sabiha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12129

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Rajhi Rabeh di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Rajhi Rabeh ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Rajhi Rabeh, nato a Beja (Tunisia) il giorno 3 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Rajhi Rabeh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12183

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Ben Romdhane Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Romdhane Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisto l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Ben Romdhane Ali, nato a Gueboulat (Tunisia) il giorno 16 aprile 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Romdhane Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12184

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Boubaker Riadh di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Boubaker Riadh ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 2000 dal sig. Boubaker Riadh, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 27 luglio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Boubaker Riadh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12185

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Khalfi Imed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khalfi Imed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Khalfi Imed, nato a Beja (Tunisia) il giorno 13 ottobre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khalfi Imed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12186

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Mohsen Bejaoui di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mohsen Bejaoui ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Mohsen Bejaoui, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 24 aprile 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mohsen Bejaoui è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12187

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Ben Hammadi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Hammadi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 2000 dal sig. Ben Hammadi Mohamed, nato a Makhtar (Tunisia) il giorno 15 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Hammadi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12188

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Khemiri Nadia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Khemiri Nadia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Khemiri Nadia, nata a Beja (Tunisia) il giorno 31 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Khemiri Nadia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12189

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove Idee a r.l.», in Rossano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove Idee a r.l.», con sede in Rossano, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 29 ottobre 1991, repertorio n. 40961, registro società n. 2234, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 3292/257211.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11985

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «La Nuova Argirion a r.l.», in San Marco Argentano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «La Nuova Argirion a r.l.», con sede in S. Marco Argentano, costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 8448, registro società n. 5051, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2549/215144.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11986

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.P. a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.P. a r.l.», con sede in Scalea, costituita con atto notaio dott. Giovanni Lomonaco in data 18 aprile 1988, repertorio n. 16293, registro società n. 2057, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 2974/240233.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11987

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «Coopercedro a r.l.», in Santa Maria del Cedro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Coopercedro a r.l.», con sede in Santa Maria del Cedro, costituita con atto notaio dott. Livia Marzano in data 6 febbraio 1969, repertorio n. 12962, registro società n. 257, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 1106/113512.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11988

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «L'Agricola a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «L'Agricola a r.l.», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott. Ciro Pastore in data 4 gennaio 1946, repertorio n. 2024, registro società n. 665, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 159/29918.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11989

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ancora a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ancora a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 15 ottobre 1996, repertorio n. 44903, registro società n. 320594, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3588/275410.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11990

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Fiamma Azzurra a r.l.», in Belvedere Marittimo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Fiamma Azzurra a r.l.», con sede in Belvedere Marittimo, costituita con atto notaio dott. Filippo Magurno in data 3 febbraio 1997, repertorio n. 27458 registro società n. 79272, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 3319/277159.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11991

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Soc. Agricola La Vecchia Fattoria a r.l.», in Bisignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Soc. Agricola La Vecchia Fattoria a r.l.», con sede in Bisignano, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 3 luglio 1989, repertorio n. 93309 registro società n. 6836, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3066/244265.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11992

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Consumo Cooptur a r.l.», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «Consumo Cooptur a r.l.», con sede in Praia a Mare, costituita con atto notaio dott. Agrisani Antonia in data 23 novembre 1978, repertorio n. 698, registro società n. 533, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 2161/200691.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11993

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Consorzio pescatori a r.l.», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di pesca «Consorzio pescatori a r.l.», con sede in Praia a Mare, costituita con atto notaio dott. Ernesto Caprino in data 14 febbraio 1985, registro società n. 1416, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 2415/210574.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11994

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Piccola soc. coop. Nuova Vita a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Piccola soc. coop. Nuova Vita a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 11 marzo 1998, repertorio n. 81553, registro società n. 43538, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3780/284368.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11995

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Agostino coop. sociale a r.l.», in Paola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Agostino coop. sociale a r.l.», con sede in Paola, costituita con atto notaio dott.ssa Eleonora D'Aqui in data 8 ottobre 1996, repertorio n. 73164, registro società n. 321718, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 3584.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11996

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Informatica Calabra a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Informatica Calabra a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Falsetti Francesco in data 12 giugno 1985, repertorio n. 12344, registro società n. G830, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2500/212675.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11997

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cogest 97 a r.l.», in Belvedere Marittimo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, di cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cogest 97 a r.l.», con sede in Belvedere Marittimo, costituita con atto notaio dott. Filippo Magurno in data 3 febbraio 1997, repertorio n. 27458, registro società n. 79272, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 3619/277159.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11998

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Europa Costruzioni a r.l.», in Castrolibero.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, di cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Europa Costruzioni a r.l.», con sede in Castrolibero, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 28 ottobre 1983, repertorio n. 181374, registro società n. 4025, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2179/202495.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11999

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 6 febbraio 1980, repertorio n. 18356, registro società n. 3049, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1769/174049.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12048

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «Sant'Antonio a r.l.», in Scala Coeli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Sant'Antonio a r.l.», con sede in Scala Coeli, costituita con atto notaio dott. Nicola Micciulli in data 22 dicembre 1986, repertorio n. 36118, registro società n. 1690, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 2769/226536.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12050

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «Green World a r.l.», in Santa Maria del Cedro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Green World a r.l.», con sede in Santa Maria del Cedro, costituita con atto notaio dott. Amato Stanislao in data 18 aprile 1997, repertorio n. 78509, registro società n. 94221, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 3636.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12051

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Primavera a r.l.», in San Giorgio Albanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Primavera a r.l.», con sede in San Giorgio Albanese, costituita con atto notaio dott.ssa Maria De Vincenti in data 21 marzo 1981, repertorio n. 6006, registro saocietà n. 1015, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 1938/183827.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12052

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «San Donato a r.l.», in San Donato di Ninea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «San Donato a r.l.», con sede in San Donato di Ninea, costituita con atto notaio dott.ssa Eleonora D'Aqui in data 31 dicembre 1977, repertorio n. 8193, registro società n. 549, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 1551/158017.

Cosenza, 12 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12053

DECRETO 8 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Co.Ge.Mar. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Iole Liguori in data 16 maggio 1986, repertorio n. 4049, registro società n. 1202, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4218;

2) società cooperativa «Monte Carmelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arsenio, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 22 dicembre 1982, repertorio n. 6180, registro società n. 533, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3406;

3) società cooperativa «Nuova Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Francesco Gibboni in data 26 novembre 1985, repertorio n. 515, registro società n. 81/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4081;

4) società cooperativa «S. Tecla - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Giovanni D'Antuono in data 6 ottobre 1994, repertorio n. 6319, registro società n. 27583, tribunale di Salerno, BUSC n. 5826;

5) società cooperativa «Sanitas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 7 giugno 1985, repertorio n. 3509, registro società n. 985/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3993;

6) società cooperativa «Il gazebo sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 12 dicembre 1994, repertorio n. 18188, registro società n. 27891, tribunale di Salerno, BUSC n. 5887.

Salerno, 8 ottobre 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A12017

DECRETO 11 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Santa Rita a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Santa Rita a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Luigi Goffredo in data 13 febbraio 1983, registro società n. 1011, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 175/41470.

Cosenza, 11 ottobre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12000

DECRETO 11 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Teresa a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «S. Teresa a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Luigi Goffredo in data 10 novembre 1953, registro società n. 1006, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 10/48060.

Cosenza, 11 ottobre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12054

DECRETO 11 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bosco 3 a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Bosco 3 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott.ssa Stefania Lanzillotti in data 6 maggio 1994, repertorio n. 33562, registro società n. 8925, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3457/269305.

Cosenza, 11 ottobre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A12049

DECRETO 11 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Battipaglia 75 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Francesco Spirito in data 3 maggio 1975, repertorio n. 211499, registro società n. 6006/7081, tribunale di Salerno, BUSC n. 2175;

2) società cooperativa edilizia «Tra le forze di polizia Salvo D'Acquisto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 17 giugno 1990, repertorio n. 37628, registro società n. 1067/90, tribunale di Salerno, BUSC n. 5146;

3) società cooperativa edilizia «Santa Maria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 16 settembre 1980, repertorio n. 10853, registro società n. 588/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2923;

4) società cooperativa edilizia «Il Belvedere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 22 febbraio 1980, repertorio n. 6578, registro società n. 251/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2773;

5) società cooperativa edilizia «Edilcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 5 novembre 1986, repertorio n. 27548, registro società n. 1318, tribunale di Vallo della Luciana, BUSC n. 4342.

Salerno, 11 ottobre 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A12016

DECRETO 15 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) «ELE - Tra Tramutola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tramutola, costituita per rogito notaio Vomero O. in data 18 gennaio 1980, registro società n. 4666 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2318;

2) «Società cooperativa a r.l. Euro Service 3000», con sede in Vaglio Basilicata (Potenza), costituita per rogito notaio Simone B. in data 30 gennaio 1991, registro società n. 5171 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2509.

Potenza, 15 ottobre 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A12180

DECRETO 16 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «A.C.T.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 26 maggio 1986 - repertorio n. 26767 - registro società n. 1160/86 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4281;

2) società cooperativa «Calcedonia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 3 dicembre 1990 - repertorio n. 24134 - registro società n. 234/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5199;

3) società cooperativa «Calistide - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 14 giugno 1988 - repertorio n. 14075 - registro società n. 837/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4696;

4) società cooperativa «Carnia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ricigliano, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 30 settembre 1975 - repertorio n. 11399 - registro società n. 6166/7241 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1791;

5) società cooperativa «Edil sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 18 luglio 1985 - repertorio n. 3597 - registro società n. 1130/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3996;

6) società cooperativa «Edilizia 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 2 marzo 1990 - repertorio n. 22136 - registro società n. 637/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5041;

7) società cooperativa «Gruppo motoscafisti del porto di Palinuro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centola, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 23 luglio 1980 - repertorio n. 8069 - registro società n. 523 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 2880;

8) società cooperativa «I mulini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stio, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 23 aprile 1992 - repertorio n. 49063 - registro società n. 2043 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5538;

9) società cooperativa «Insieme per un lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Andrea Reale in data 26 maggio 1995 - repertorio n. 10395 - registro società n. 28293 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5934;

10) società cooperativa «Intertrans Nuceria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 3 gennaio 1981 - repertorio n. 35719 - registro società n. 105/81 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2943;

11) società cooperativa «Italia 95 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 27 marzo 1995 - repertorio n. 37494 - registro società n. 28221 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5928;

12) società cooperativa «La colomba - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalbuono, costituita per rogito notar Agnese Bruno in data 23 gennaio 1992 - repertorio n. 86940 - registro società n. 2018 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5671;

13) società cooperativa «La tenace - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 13 maggio 1978 - repertorio n. 17846 - registro società n. 258/78 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2314;

14) società cooperativa «Lavorare tutti meglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 15 aprile 1996 - repertorio n. 21431 - registro società n. 19789 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6467;

15) società cooperativa «M 31 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 13 febbraio 1991 - repertorio n. 23644 - registro società n. 366/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5223;

16) società cooperativa «Mira Ceti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 6 maggio 1986 - repertorio n. 11815 - registro società n. 856/86 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4224;

17) società cooperativa «Padula 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 11 aprile 1990 - repertorio n. 25788 - registro società n. 1676 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5086;

18) società cooperativa «Progetto lavoro 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 30 aprile 1990 - repertorio n. 27313 - registro società n. 776/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5077;

19) società cooperativa «Servizi di ristorazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 16 novembre 1992 - repertorio n. 19980 - registro società n. 20/93 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5583;

20) società cooperativa «Variety - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 15 novembre 1982 - repertorio n. 19005 - registro società n. 299/82 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3381.

Salerno, 16 ottobre 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A12021

DECRETO 19 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alternanza Tramutolese - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Tramutola.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) «L'Alternanza Tramutolese - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito notaio De Bellis Libero in data 26 maggio 1981, registro società n. 1934 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 1531.

Potenza, 19 ottobre 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A12182

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Luce - Società cooperativa a r.l.», in Tramutola.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) «La Luce - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito notaio Polosa Antonio in data 9 febbraio 1985, registro società n. 2812 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 1771.

Potenza, 23 ottobre 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A12181

DECRETO 25 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di Siena istituita ai sensi dell'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 233;

Vista la circolare n. 32/91 (prot. n. 6/PS/70110/12-A del 25 febbraio 1991) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1997, n. 8;

Visto il decreto direttoriale 9 giugno 2000, n. 390;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 42/97 del 21 marzo 1997;

Visto il proprio decreto n. 778 del 21 febbraio 2001, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di Siena prevista dall'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

Considerato che il dott. Marco Castagna, nominato membro della commissione in rappresentanza dell'I.N.P.S., è stato trasferito presso altra sede;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Marco Castagna con l'attuale direttore della locale sede dell'I.N.P.S., dott.ssa Antonina Sucato;

Ritenuto che la competenza è propria;

Decreta:

La dott.ssa Antonina Sucato, direttore della sede provinciale di Siena dell'I.N.P.S., in rappresentanza del medesimo istituto, è nominata membro effettivo della commissione provinciale di Siena istituita ai sensi dell'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 25 ottobre 2001

Il direttore provinciale: BERLOCO

01A12146

DECRETO 26 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Coop.va Popolare a r.l.», con sede in Osilo (Sassari), costituita per rogito dott. Antonio Porqueddu in data 7 ottobre 1946 - repertorio n. 9887 - registro società n. 648 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 465/10253;

2) società cooperativa agricola «Società Agricola di San Narciso a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito dott. Arnaldo Manca in data 4 marzo 1945 - repertorio n. 4115.2455 - registro società n. 578 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 640/101592;

3) società cooperativa agricola «Allevatori del Cogas a r.l.», con sede in S. Maria Coghinas (Sassari), costituita per rogito dott. Mario De Martini in data 23 giugno 1973 - repertorio n. 146654 - registro società n. 2277 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1076/127090;

4) società cooperativa agricola «Produttori Latte a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Antonio Porqueddu in data 23 gennaio 1956 - repertorio n. 16575 - registo società n. 982 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 83/54369;

5) società cooperativa agricola «Latteria Sociale a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Porqueddu Antonio in data 22 novembre 1952 - repertorio n. 13478 - registro sociale n. 863 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 25/40389.

Sassari, 26 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12341

DECRETO 26 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative di produzione e lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa produzione e lavoro «Lucente Pulizie a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Gianni Garofalo in data 8 ottobre 1982 - repertorio n. 18724 - registro società n. 3843 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1564/194717;

2) società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa L.A.G.O. - Lavoratori Associati Giovanni Ozieri a r.l.», con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 25 ottobre 1993 - repertorio n. 83100 - registro società n. 9039 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 2136/264926;

3) società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro I.C.O.M. (Italia cooperativa montaggi) a r.l.», con sede in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito dott. Gianni Garofalo in data 10 novembre 1982 - repertorio n. 19200 - registro società n. 3854 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1566/195022;

4) società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa Tessile Bonorva a r.l.», con sede in Bonorva (Sassari), costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 16 luglio 1979 - repertorio n. 338 - registo società n. 3130 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1432/171319;

5) società cooperativa produzione e lavoro «Madonna della Salute a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Masala Salvatore in data 21 febbraio 1956 - repertorio n. 74299 - registro società n. 1183 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 192/67530;

6) società cooperativa produzione e lavoro «Co.Ma.S. - Consorzio Maglifici Sardi a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Pietro Fadda in data 27 maggio 1959 - repertorio n. 201 - registro società n. 1163 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 178/65746;

7) società cooperativa produzione e lavoro «Tre Torri a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Carrieri Cosimo in data 18 aprile 1984 - repertorio n. 5502 - registro società n. 4297 - tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1635/206195.

Sassari, 26 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12342

DECRETO 26 ottobre 2001.

Nomina di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 763 dell'8 agosto 2000 con il quale veniva nominato competente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il rag. Solidoro Antonio in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi;

Vista la nota del 19 ottobre 2001 con la quale la Confartigianato ha comunicato la sostituzione da componente supplente a componente effettivo del rag. Solidoro Antonio della sopra citata commissione;

Vista la nota sopracitata della Confartigianato di Brindisi, con la quale il dott. Alfonso Panzetta, nato a Mesagne il 6 giugno 1970 e residente a Oria alla via Tripoli n. 94, viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del rag. Solidoro Antonio;

Decreta:

Il dott. Panzetta Alfonso, nato a Mesagne il 6 giugno 1970 viene nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi ed in sostituzione del rag. Solidoro Antonio.

Brindisi, 26 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A12147

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 ottobre 2001.

Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco geominerario della Sardegna;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Sardegna n. 30/6 del 25 luglio 1997 con la quale viene previsto l'inoltro all'UNESCO della documentazione tecnico-scientifica ai fini della dichiarazione del Parco quale riserva mondiale del patrimonio geominerario della Sardegna e nel contempo si programma l'affidamento dell'incarico all'EMSA - Ente minerario sardo, per l'elaborazione dello studio di fattibilità tecnico-economica del Parco medesimo;

Considerato che il predetto studio di fattibilità tecnico ed economico, in fase di approvazione, e la relativa ipotesi di perimetrazione individuano nella sua consistenza e delimitazione il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna quale strumento di valorizzazione culturale ed economica delle diverse aree minerarie dell'isola nel quadro di un ampio progetto di risanamento ambientale e di riutilizzo nel segno dello sviluppo sostenibile delle aree dismesse;

Considerato che in data 30 luglio 1998 l'UNESCO ha sottoscritto a Parigi l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, dichiarandolo il primo Parco al mondo della rete dei geositi/geoparchi;

Considerato che in data 30 settembre 1998 è stata sottoscritta, tra gli altri, dal Governo italiano, dalla Regione sarda e dall'UNESCO la «Carta di Cagliari» riguardante i principi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali, le province della Regione sarda, le Università di Cagliari e di Sassari hanno manifestato la volontà di far parte dell'istituendo Parco geominerario della Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota prot. n. SNC/DG/2001/804 del 12 gennaio 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente convoca i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la regione autonoma della Sardegna al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco geominerario della Sardegna;

Vista l'intesa raggiunta con la regione Sardegna sul costituendo Parco geominerario espressa con deliberazione della giunta regionale del 22 marzo 2001, trasmessa con nota n. 2241 del 27 marzo 2001;

Visto il decreto 25 maggio 2001 del Ministro *pro-tempore* dell'ambiente di concerto con i Ministri *pro-tempore* dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'istituzione del Parco geominerario in oggetto, trasmesso con nota del Ministero dell'ambiente, servizio conservazione natura, prot. n. SCN/4D/2001/10338 del 28 maggio 2001 ai competenti organi di controllo;

Vista la nota della Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio prot. n. 1736/6a del 16 luglio 2001, con la quale si comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che il predetto decreto interministeriale 25 maggio 2001 è stato rassegnato al presidente di sezione preposto al controllo preventivo di legittimità, per il deferimento alla sezione centrale di controllo;

Vista la nota della Corte dei conti, sezione centrale di controllo, prot. n. 370/01/P del 18 luglio 2001, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relazione n. 464, in data 13 luglio 2001, del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio e la nota in data 16 luglio 2001, prot. 1735/6a, del consigliere delegato del predetto ufficio di controllo, nelle quali si rileva che detto decreto interministeriale 25 maggio 2001 non stabilisce altresì le attività incompatibili con le finalità di conservazione dei siti e dei beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale in ossequio al disposto dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto di dover provvedere quanto più sollecitamente all'emanazione di un nuovo decreto di istituzione del Parco geominerario in parola che stabilisca altresì le attività incompatibili con le finalità di tutela e valorizzazione dei già citati siti e beni, alla cui violazione si applichino le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come disposto dall'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio conservazione della natura, prot. n. SCN/4D/2001/13632 del 19 luglio 2001 con la quale si è provveduto a ritirare il menzionato decreto interministeriale 25 maggio 2001 al fine di apportarvi le dovute correzioni;

Considerati gli esiti della riunione, convocata con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio servizio conservazione natura prot. n. SCN/4D/13696 del 19 luglio 2001, tenutasi in data 24 luglio 2001 tra i rappresentanti dei Ministeri concertanti ed il rappresentante della regione autonoma della Sardegna, allo scopo di provvedere alla stesura di un nuovo decreto istitutivo del Parco geominerario della Sardegna in tutto rispondente a quanto disposto dalla già citata norma;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prot. n. SCN/4D/2001/14488 del 2 agosto 2001, con la quale si trasmette ai Ministeri concertanti ed alla regione Sardegna lo schema del decreto istitutivo del Parco elaborato in base a quanto concordato nel corso della succitata riunione del 24 luglio 2001;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna, prot. n. 5557 del 31 agosto 2001, di trasmissione di copia della delibera di giunta regionale del 28 agosto 2001 con la quale viene approvato il nuovo schema del decreto interministeriale di istituzione del Parco e si esprime l'intesa prevista dal comma 10 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Parco

1. È istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi, in attuazione del disposto dell'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il territorio del Parco è delimitato secondo la perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:500.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e la sede del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

3. Il territorio di cui al precedente comma 2 è composto dalle aree di interesse come di seguito denominate: Monte Arci, Orani-Guzzurra-Sos Enattos, Funtana Raminosa; Argentiera-Nurra-Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Iglesiente; Arburese-Guspinese.

4. La perimetrazione del Parco come sopra individuata potrà essere modificata, in funzione della volontà espressa, con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del consorzio del Parco, dagli enti locali interessati.

Art. 2.

Finalità e attività del Parco

1. Le finalità che con l'istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna si intendono perseguire, nel rispetto degli impegni che gli enti interessati hanno assunto con la sottoscrizione della «Carta di Cagliari», sono quelle di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio di cui al precedente art. 1 ove le popolazioni locali hanno svolto nel tempo un'intensa attività estrattiva e di utilizzo delle risorse geologiche e minerarie, e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

2. A tal fine dovranno essere poste in essere le seguenti attività:

a) recuperare e conservare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi ed a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;

b) recuperare e conservare in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;

e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali;

h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al precedente comma, il consorzio del Parco, di cui al successivo art. 4, si avvarrà delle forme di utilizzazione dei

lavoratori socialmente utili previste dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In ogni caso, sono fatte salve, nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le competenze sovraordinate e specificamente attribuite dall'ordinamento agli enti locali.

Art. 3.

Disciplina di tutela

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le competenze di cui al precedente art. 2, comma 4, e ferme restando le disposizioni stabilite nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), ed al fine del perseguimento degli obiettivi dettati dal medesimo art. 2, comma 2, salvo parere da rendere da parte del consiglio direttivo del consorzio, sono da ritenere incompatibili con i medesimi obiettivi citati, le seguenti attività:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione;

e) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate.

2. Restano salve le attività che risultano già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il regolamento del Parco di cui al successivo art. 14 stabilisce altresì deroghe, modifiche ed integrazioni alle prescrizioni indicate nel precedente comma 1.

Art. 4.

Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e di Sassari. Possono far parte del consorzio di cui al presente articolo anche altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco previa richiesta al consorzio del Parco che dovrà deliberare l'accoglimento secondo le norme previste dallo statuto.

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione ufficiale del consorzio è «Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna». La sede del consorzio è presso il proprio ufficio di presidenza, ubicato quest'ultimo comunque in uno dei territori ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti nel precedente art. 1 del presente decreto, il consorzio è competente allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2 al fine di garantire e tutelare:

a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;

b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria comprendenti:

il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria;

il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto;

il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;

c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività mineraria;

d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria.

4. Il consorzio, nei territori e nei siti da cui è costituito il Parco, assicura la gestione unitaria delle sue competenze e finalità come individuate dal presente decreto.

5. Rimangono comunque escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le attività non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, agli interventi forestali e di difesa del suolo, alle attività agricole e zootecniche, all'esercizio della caccia e della pesca nonché ad ogni altra attività collegata all'uso del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

Art. 5.

Organi del consorzio del Parco

1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del consorzio del Parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la comunità del Parco;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. È organo di gestione del consorzio del Parco il direttore del Parco.

3. È organo consultivo del consorzio del Parco il comitato tecnico-scientifico del Parco.

Art. 6

Presidente del consorzio del Parco

1. Il presidente del consorzio del Parco, scelto tra persone di comprovata capacità professionale, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il presidente della regione Sardegna.

2. Il presidente del consorzio del Parco dura in carica per quattro anni e può essere rinominato per un solo ulteriore mandato.

3. Il presidente del consorzio del Parco ha la legale rappresentanza del consorzio, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.

4. La carica di presidente del consorzio del Parco e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi carica politico-elettiva.

Art. 7.

Consiglio direttivo del consorzio del Parco

1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco è composto dal presidente del consorzio del Parco e da sedici componenti di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 4, comma 1, quattro in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, quattro in rappresentanza e su proposta dei comuni e quattro in rappresentanza e su proposta delle province facenti parte della comunità del Parco. I presidenti ed i componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione Sardegna.

2. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

3. Il consiglio direttivo, secondo quanto meglio specificato nello statuto, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare deliberando su atti rientranti tra tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Il consiglio direttivo predispone il regolamento del Parco.

5. I componenti del consiglio direttivo decadono alla cessazione del mandato amministrativo dell'ente di provenienza.

Art. 8.

Comunità del Parco

1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante di ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Parco.

2. I comuni e le province che aderiscono al consorzio sono rappresentate rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un loro delegato.

3. I componenti della comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.

4. La comunità del Parco svolge le funzioni deliberative, consultive e di indirizzo previste nello statuto.

Art. 9.

Direttore del Parco

1. Il direttore del Parco è l'organo responsabile della gestione del Parco e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni al consiglio direttivo. In qualità di capo della articolata struttura amministrativa, al direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, avendo per la sua carica autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo, con le modalità individuate dallo statuto, tra persone di sperimentata competenza ed esperienza maturata in incarichi dirigenziali espletati sia nel settore pubblico che privato.

3. Il direttore è responsabile dell'attività del Parco, della sua gestione e dei relativi risultati perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività individuata dallo statuto.

Art. 10.

Responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco

1. Nelle sedi distaccate d'area, qualora istituite secondo le previsioni dello statuto, il relativo responsabile è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore del Parco, tra persone di sperimentata competenza.

2. Il responsabile delle sedi distaccate d'area è responsabile delle attività di gestione tecnica e amministrativa del Parco nella propria area di competenza, sovrintende alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla propria area e risponde del suo operato direttamente al direttore del Parco.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della giunta regionale della Sardegna, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è composto da:

a) un membro effettivo con funzioni di presidente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal presidente della giunta regionale della Sardegna;

c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità adottato dal consiglio direttivo secondo i principi contenuti nella legge 9 maggio 1989, n. 168, e secondo i principi di contabilità di Stato di cui alle relative leggi.

3. I revisori dei conti devono essere iscritti nel relativo registro.

Art. 12.

Comitato tecnico-scientifico del Parco

1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed è nominato con decreto del presidente della giunta della regione Sardegna su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il rappresentante regionale delle università.

2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

un esperto in materie geologico-minerarie;

un esperto in materie ambientali;

un esperto in materie economico-sociali;

un esperto in materie di pianificazione territoriale;

un esperto in materie storico-archeologiche e museali;

il soprintendente regionale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di:

programmi annuali e pluriennali di ricerca;

programmi annuali e pluriennali di investimenti;

piano economico-sociale di gestione;

regolamento del Parco.

4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco e dal direttore del Parco.

5. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato.

Art. 13.

Entrate e spese del consorzio

1. Costituiscono entrate del consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:

a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;

b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui la legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;

d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;

f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;

g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del consorzio del Parco.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 3 del precedente art. 2, i Ministri interessati e la regione Sardegna provvedono a definire, parallelamente al presente decreto un'apposita intesa Stato-regione volta ad individuare i tempi e le risorse finanziarie necessarie.

3. Le spese del consorzio del Parco sono gestite in conformità all'apposito regolamento di contabilità approvato dal consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 14.

Regolamento del Parco

Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco.

Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio direttivo del consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesso dalla regione Sardegna per l'inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che d'intesa con la regione Sardegna, esercita il controllo di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Il regolamento del Parco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

Statuto e regolamento del consorzio

Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

Il primo statuto ed il primo regolamento di amministrazione e contabilità del consorzio sono predisposti da una commissione composta da cinque componenti di cui uno in rappresentanza dei Ministeri interessati, uno in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna, uno in rappresentanza delle province, uno in rappresentanza dei comuni facenti parte del consorzio stesso ed uno in rappresentanza delle università dell'isola.

Le modifiche allo statuto e al regolamento di amministrazione e contabilità del consorzio potranno avvenire ad opera del consiglio direttivo del consorzio medesimo secondo le procedure e modalità indicate nel precedente art. 14.

Art. 16.

Comitato di gestione provvisoria del Parco

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del consorzio, è costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco geominerario della Sardegna, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il presidente della regione Sardegna, e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalità:

a) un rappresentante della regione Sardegna su designazione del presidente della regione stessa;

b) un rappresentante dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con gli altri Ministri;

c) un rappresentante delle province aderenti al consorzio, su designazione delle medesime;

d) un rappresentante dei comuni facenti parte del territorio del Parco geominerario, su designazione dei medesimi.

2. Il comitato, che dura in carica per un periodo non superiore a centoventi giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, esclusa l'adozione degli atti fondamentali.

Art. 17.

Regime autorizzativo

Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, dell'art. 2, del presente decreto è sottoposto al preventivo parere del consiglio direttivo sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 12.

Nel regolamento di cui all'art. 14 vengono definiti i termini in cui il consiglio direttivo è tenuto a rendere il parere di cui al precedente comma 1.

Art. 18.

Sanzioni

A norma dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laddove compatibili con il dettato di cui all'art. 30 medesimo.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 255

ALLEGATO
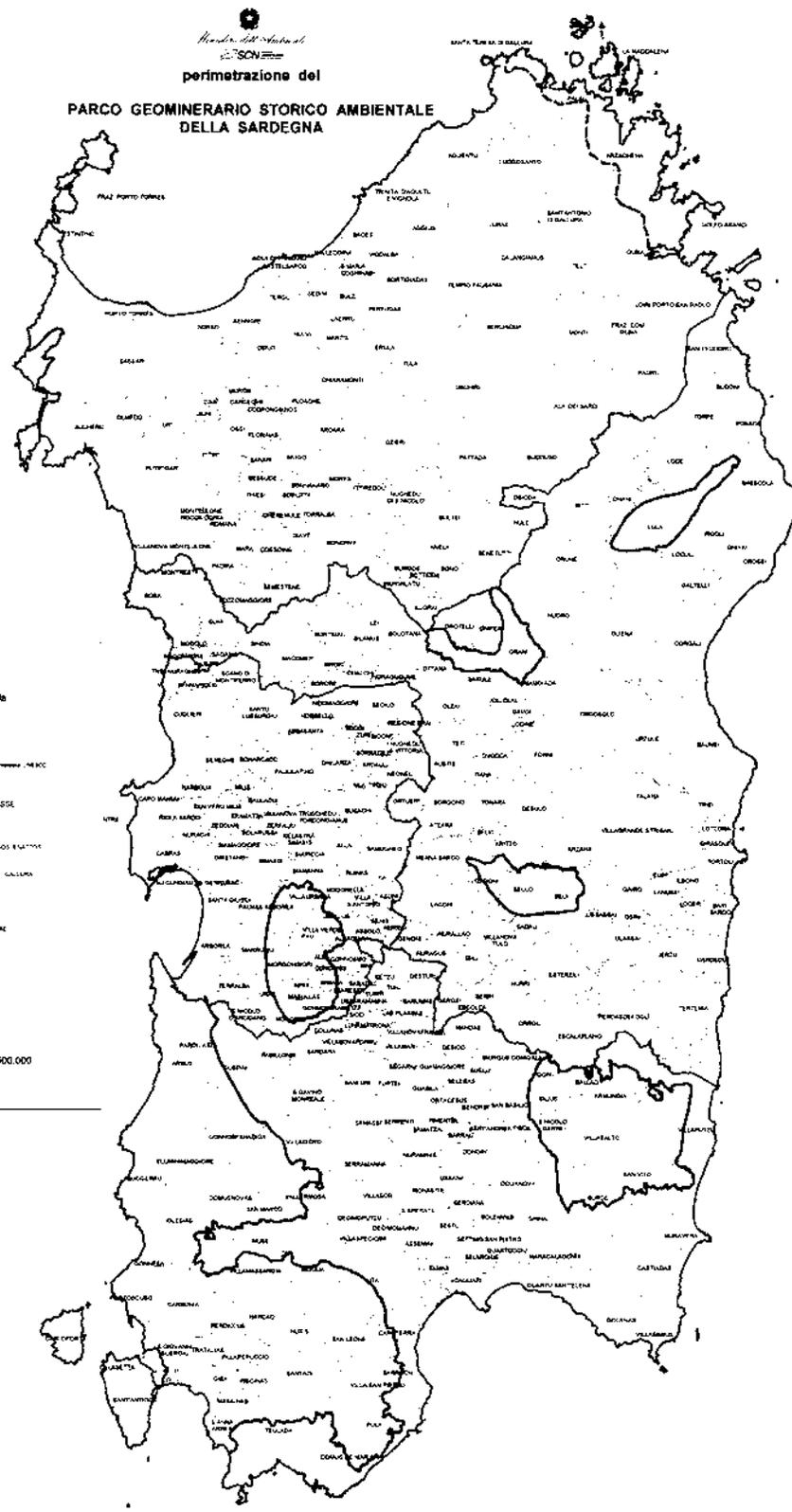
01A11825

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2001.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave» in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Soave Superiore», già riconosciuti a denominazione di origine controllata nelle tipologie «Soave» Superiore e «Soave» Superiore Classico con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda sopra citata e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati riguardo al parere e alla proposta di disciplinare di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal Comitato sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» per i vini «Soave Superiore», «Soave Superiore» Classico — già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche — e «Soave Superiore» riserva ed è approvato il relativo disciplinare di produzione nel testo annesso al presente decreto.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al precedente comma, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2002-2003.

3. La denominazione di origine controllata per i vini «Soave» Superiore, «Soave» Superiore Classico deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla campagna vendemmiale 2002-2003, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi nell'apposito albo.

2. I vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti all'albo dei vigneti dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» anche con riferimento alla specificazione «Classico» per quelli ottenuti nella zona di origine più antica.

3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, limitatamente ai soli vitigni complementari, e fino a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'apposito albo, previsto ai sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purché non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini di che trattasi.

4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dan-

done comunicazione al competente assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Soave» Superiore e «Soave» Superiore Classico — prodotti dalle uve ottenute nel territorio compreso nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», che all'entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia — provenienti dalla vendemmia 2001 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» e «Soave Superiore» Classico a decorrere dalla data in cui potrà essere utilizzata la medesima, purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico come previsto ai sensi dell'art. 13 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al comma precedente devono denunciare le proprie giacenze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, alla camera di commercio competente per territorio.

3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», nelle tipologie previste dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto; solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini delle denominazione di origine controllata e garantita in questione.

Art. 4.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Soave» Superiore che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento, in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è concesso, a decorrere dalla predetta data, un periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle sopra citate;

ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato, come sopra specificato, possono essere commercializzate fino ad esaurimento con la rivendicazione della denominazione di origine controllata «Soave» con le specificazioni «Superiore» e «Classico Superiore» a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero, l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001 o da anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

4. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere denunciate e accompagnate da un attestato del rivenditore, convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati le destinazioni nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SOAVE SUPERIORE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, è riservata ai vini «Soave Superiore», «Soave Superiore» Classico e «Soave Superiore» riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70% e per il rimanente, da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.

In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3.

a) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la stada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est, seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in un comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola, risale per la stada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piedi, del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

Da qui si spinge verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, riattraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est sulla sinistra della Valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scalucce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metti circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Marmontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.

In detta zona rientrano anche i vigneti situati sui rilievi collinari del Monte Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte Bisson in comune di Soave così delimitati:

Delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - Comune di Caldiero.

Partendo dalla statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.

Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.

Partendo all'altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in comune di Colognola ai Colli.

Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Soave Superiore» anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantità annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.

Detti vigneti devono in ogni caso avere già i requisiti previsti ai commi 3 e 5 del successivo art. 4.

b) La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» designabile con la menzione classico, di cui all'art. 5, è quella riconosciuta con decreto del 23 ottobre 1931 ed è così delimitata:

La zona Classica è delimitata da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguan, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Soave Superiore» devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

Per gli impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse tuttavia le forme di allevamento a pergola semplice inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono o bilaterale.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Veneto con proprio decreto, sentiti i consorzi volontari, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave C1assico».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L'uso della specificazione «Classico» in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3, lettera *b)* del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» e «Soave Superiore Classico» devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottoglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione controllata e garantita «Soave Superiore» designato con la qualificazione «Riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave Classico» con mosti concentrati rettificati. Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave Classico» se ne hanno i requisiti.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne comunicazione all'Ispettorato centrale repressione delle frodi competente per territorio ed alla camera di commercio di Verona.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Soave Superiore»:

colore: giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro;

odore: ampio, caratteristico floreale;

sapore: pieno e delicatamente amarognolo, nei prodotti maturati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: max: 6 g/l.

«Soave Superiore» riserva:

colore: giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro;

odore: ampio, profondo, con note di vaniglia;

sapore: rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno può presentare anche note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/1;

zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agicole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

Per le tradizionali bottiglie di vetro fino a litri 3, è obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca. A richiesta delle ditte interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di capacità di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.

01A12117

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2001.

Iscrizione della denominazione «Coppia ferrarese» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001, la denominazione «Coppia ferrarese» riferita ai prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 2036/2001 del 17 ottobre 2001.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Coppia ferrarese» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE I.G.P.
«COPPIA FERRARESE»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese» è riservata al pane che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese» è riservata al pane confezionato con farina di grano tenero di tipo «0», acqua, strutto di puro suino, olio extra vergine di oliva, lievito naturale, sale alimentare, malto o come tale o sotto forma di estratto.

Art. 3.

La zona di produzione della «Coppia ferrarese» comprende tutto il territorio della provincia di Ferrara.

Art. 4.

Le condizioni di produzione della «Coppia ferrarese» devono essere quelle tipiche della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. Le modalità di produzione sono le seguenti:

l'impasto degli ingredienti per ottenere la cosiddetta «pasta dura» avviene mediante l'immissione, in una impastatrice a forcella, di farina di grano tenero di tipo «0», acqua, strutto di puro suino, olio extra vergine di oliva, lievito naturale denominato «di madre», lievito, sale, malto;

il rapporto acqua/farina è calcolato al 35% di acqua rispetto alla farina impiegata (in lavorazioni diverse, quali le paste tenere, il rapporto acqua/farina è pari al 50% ed oltre);

il rapporto strutto di puro suino/farina è pari al 6% di strutto rispetto alla farina impiegata; quello di olio extra vergine di oliva/farina 3-4%;

il rapporto lievito di madre/farina corrisponde al 10% di farina impiegata. Tutti gli ingredienti vengono immessi nell'impastatrice a forcella per un tempo variabile da 15 a 20 minuti primi.

Si utilizza, in questa fase, l'impastatrice a forcella in quanto la stessa, avendo un movimento in senso orario lento, favorisce la miscelazione delle materie prime in modo omogeneo e consente alle sostanze grasse di distribuirsi uniformemente. Il movimento lento della macchina evita il riscaldamento dell'impasto, condizione ritenuta indispensabile per la realizzazione del pane denominato a pasta dura, il quale risulta essere l'unico pane che deve essere completamente formato prima che inizi la fase di lievitazione.

L'impasto così come anzi indicato, viene successivamente passato, per la fase di raffinatura, nel cilindro automatico, compiendo dai 15 ai 20 passaggi;

la pasta, ultimata la fase della raffinatura, viene posta su di un desco e tagliata a strisce dell'altezza desiderata (da un minimo di cm 1,0 ad un massimo di cm 2,0) a seconda del formato del prodotto che si intende realizzare; successivamente le strisce di pasta vengono immesse nella trafila, quindi nella macchina per la formazione delle coppie, da cui escono già formate in due «mezze coppie».

L'intervento conclusivo è rappresentato dalla unione dei due pezzi di pasta (stretta), operazione eseguita manualmente.

Il procedimento in alternativa è realizzato in modo completamente manuale nel seguente modo: ultimata la fase di raffinatura, a mano, si spezzano i pezzi di pasta del peso desiderato, gli stessi, successivamente, vanno frazionati in due ulteriori pezzi.

Mediante pressione delle mani, i due pezzi di pasta vengono lavorati sino a quando non assumono la forma ovale, denominata pastella.

Il panettiere, lavorando contemporaneamente con entrambe le mani le due «pastelle», arrotola la pasta sino a quando non ottiene la forma definitiva dei crostini, quindi congiunge le due «mezze coppie», così ottenendo il prodotto finito.

Il pane una volta formato, viene disposto su assi di legno, coperto da un telo ed immesso nella cella di lievitazione per completare la fase di lievitazione (durata dai 70 ai 90 minuti a seconda della temperatura ambientale).

La fase di lievitazione si ottiene attraverso l'immissione del lievito naturale denominato «di madre». Per ottenere il lievito di madre è necessario seguire il procedimento di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Per ottenere il lievito «madre» si miscela una farina di grano tenero di tipo «0» (W220 - P/L 0,45 - 0,50), con acqua (rapporto acqua/farina 45%). Per avviare il principio della lievitazione è necessario aggiungere all'impasto, aceto di vino rosso o luppolo o mosto d'uva.

La dose per la realizzazione di lievito di madre in ragione di 1 kg di farina si ottiene con l'aggiunta di 1 cucchiaio di aceto di vino rosso o di mosto d'uva o di luppolo, oltre all'acqua indicata al punto precedente.

L'impasto va eseguito a mano, avendo cura di mantenerlo abbastanza tenero e malleabile; al termine della lavorazione che richiede 10 minuti primi, si forma una palla che dovrà riposare per 24 ore nell'ambiente del laboratorio e lontano da fonti di calore.

Successivamente, il composto, andrà nuovamente manipolato, aggiungendo un quantitativo di circa 200 gr di farina ed un po' d'acqua; l'acqua da immettere varierà da 9-10 centilitri, quindi lo stesso dovrà riposare per ulteriori 12 ore nel medesimo ambiente. Quest'ultimo procedimento andrà ripetuto ogni dodici ore per cinque giorni consecutivi.

Un giorno prima della completa maturazione il composto andrà immesso nell'impastatrice a forcella ed amalgamato, quindi riposto entro un contenitore ricoperto da un canovaccio di cotone.

Art. 6.

Ultimata la fase di lievitazione, si procede all'infornamento in forni a platea fissa, in quanto la cottura del pane avviene secondo il metodo tradizionale con riscaldamento del piano e successivo trasferimento del calore dal basso verso l'alto.

Nella fase di infornamento, le valvole del camino, devono rimanere aperte per consentire l'espulsione di vapore acqueo eventualmente presente in camera, ultimato l'infornamento di tutto il pane, si serrano le valvole e si chiudono le porte, venendo in questo modo a bloccare l'emissione di vapore che si viene a formare durante la prima fase di cottura, al fine di favorire lo sviluppo del pane. Le valvole andranno riaperte al momento dello sfornamento per facilitare la fuoriuscita dell'umidità accumulata all'interno della camera.

Art. 7.

La «Coppia ferrarese» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

essere formata in pezzature comprese tra gli 80 gr ed i 250 gr;

l'aspetto esteriore è formato da due pezzi di pasta legati assieme a forma di nastro nel corpo centrale, ciascuno con le estremità ritorte in modo da formare un ventaglio di quattro corna, le cui estremità sono chiamate «crostini»;

il colore è dorato, con venature quasi bionde in corrispondenza delle zone ritorte;

l'odore è penetrante, appetitoso;

il sapore sapido;

umidità massima 12%-15% a seconda delle pezzature prodotte.

Art. 8.

Il pane dovrà essere posto in vendita entro 24 ore da quando è stato prodotto e non potrà essere sottoposto a procedimento di surgelazione, congelazione od altro processo di conservazione neppure se realizzato in fasi produttive intermedie.

Le aziende produttrici dovranno marchiare ogni forma di pane in modo da caratterizzarlo rispetto agli altri formati secondo il logo allegato al presente disciplinare di produzione.

Nel caso si effettui la vendita della «Coppia ferrarese» in confezione, la stessa dovrà riportare tutte le informazioni relative al prodotto, con le indicazioni degli ingredienti caratterizzanti e con l'applicazione sulla confezione stessa del logo allegato al presente disciplinare di produzione. A parziale deroga di quanto indicato al primo comma del presente articolo, il pane confezionato potrà essere commercializzato anche oltre le ventiquattro ore da quando è stato prodotto, a condizione che la confezione destinata a contenerlo risulti idonea a garantire la perfetta conservazione dello stesso senza alcun utilizzo di sostanze conservanti o additivanti. All'indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo identificativo del prodotto realizzato secondo il presente disciplinare è composto da una forma di coppia di pane di colore giallo tenue, iscritto all'interno di un quadrato di colore azzurro in testa al quadrato, su fondo nero, insiste la scritta «Coppia» in lettere bianche, in basso, sempre sul fondo nero, la scritta «ferrarese I.G.P.».

Art. 10.

L'organismo di controllo di cui all'art. 10 del registro CEE n. 2081/1992 è: Cermet Certificazione e ricerca per la qualità Soc. Cons. a r.l., con sede a San Lazzaro di Savena, via Aldo Moro, 22.

Colori.

Il marchio-logotipo è applicabile in 3 differenti colorazioni:

A - a più colori (policromo);

B - a 2 colori;

C - a 1 colore (monocromo).

A - Nella versione a più colori le applicazioni possono avvenire in quadricomia (A1) o con colori pantone (A2):

A1 - quadricomia:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce nere sono in negativo bianco;

lo sfondo tra le due fasce è di colore azzurro: 76% cyan, 8% magenta;

il pane è di colore beige con varie sfumature da chiaro a scuro: scuro: 9% cyan, 9% magenta, 58% giallo, 0% nero; chiaro: 8% cyan, 8% mangenta, 50% giallo, 0% nero;

A2 - colori pantone:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce nere sono in negativo bianco;

lo sfondo è azzurro pantone 298;

il pane è pantone 458 con sfumature che variano dall'80% al 70% di retino.

B - La versione a 2 colori pantone può essere con sfumature (B1) o a colori piatti (B2):

B1 - con sfumature:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;

il pane è in pantone 458: punto più scuro 80% di retino, punto più chiaro 70% di retino;

B2 - colori piatti:

le fasce sono al 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;

il pane è al 100% pantone 458.

C - Nella versione a 1 colore si possono avere sfumature (C1) o colore piatto (C2):

C1 - con sfumature:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;

il pane è nero con sfumature dal 50 al 15% di retino;

C2 - colore piatto:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;

il pane è 30% di nero.

01A12164

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 ottobre 2001.

Abilitazione all'«Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (IACP)» ad istituire e ad attivare nella sede di Varese corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993, con il quale «l'Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1999, con il quale «l'Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia anche nelle sedi di Firenze e Messina oltre che in quella di Roma;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale «l'Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede di Varese;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 maggio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, «l'Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Varese, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11461

DECRETO 23 ottobre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione del Saint Mary's College Notre Dame.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante del Saint Mary's College;

Rilevato che il Saint Mary's College Notre Dame ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 110 - 00186 Roma;

Considerato che il Saint Mary's College è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Portia Prebys, nata a South Bend (Indiana) il 1° novembre 1944;

Considerato che il Saint Mary's College aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione del Saint Mary's College Notre Dame, avente sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 110 - 00186 Roma.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A12026

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 ottobre 2001.

Corso antincendio di base ed avanzato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - UNITÀ DI GESTIONE TRASPORTI MARITTIMI E PER LE VIE D'ACQUE INTERNE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata pertanto in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV del comunicato stesso;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore il 1° febbraio 1997;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla Regola VI/1 dell'annesso sopra richiamato;

Vista la Sezione A-VI/l-2, paragrafo 2.1.2 del Codice STCW'95 relativo all'addestramento base di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza personale;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopracitato e della corrispondente sezione A-I/8 del Codice STCW 1995 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, con il quale è stato istituito il corso antincendio di base ed avanzato;

Considerato che il programma del corso antincendio di base ed avanzato, istituito con decreto ministeriale 4 aprile 1987, sopra citato, risulta conforme alle disposizioni emanate dalla Convenzione STCW'95 regola A-VI/l;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata regola VI/1 con l'adeguamento della relativa certificazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso ed i requisiti del corpo istruttori del corso di antincendio di base ed avanzato di cui agli allegati A/1, A/2, B e C del decreto 4 aprile 1987, sono conformi alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW'95 capitolo VI, e dalla Sezione A-VI/1 del Codice STCW.

2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito, secondo le disposizioni dettate dalla Sezione A-I/8 del Codice STCW'95.

3. Gli stessi centri dovranno adeguare i propri standard di addestramento, nel contesto dei programmi previsti dagli allegati al citato decreto 4 aprile 1987 ed alle eventuali innovazioni tecnologiche intervenute.

4. Il corso antincendio di base ed avanzato, effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

Art. 2.

Attestato di frequenza del corso

1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di antincendio di base ed avanzato, dovranno adeguare la certificazione secondo i modelli di cui agli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 2, comma 1)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI ANTINCENDIO DI BASE

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO ANTINCENDIO DI BASE
(FIRE FIGHTING COURSE BASIC)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the course of*

ANTINCENDIO DI BASE
(FIRE FIGHTING BASIC)

presso ...., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....
recognized by Ministry of the Infrastructures and Transports with despatch n. *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-VI/1 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M. ....
The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation VI/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-VI/1 and in compliance with procedures of the M.D. ....

Validità: dal ....al.................... Registrato con il n...........
Validity: from *to* *Registered n.*

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director

....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission

....

RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of the Infrastructures and Transports

ALLEGATO *B*
(art. 2, comma 1)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI ANTINCENDIO AVANZATO

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO ANTINCENDIO AVANZATO
(FIRE FIGHTING ADVANCED COURSE)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the course of*

ANTINCENDIO AVANZATO
(FIRE FIGHTING ADVANCED)

presso ...., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....
recognized by Ministry of the Infrastructures and Transports with despatch n. *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/3 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-VI/3 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M. ....
The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation VI/3 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-VI/3 and in compliance with procedures of the M.D. ....

Validità: dal ....al..................
Validity: from *to*

Registrato con il n...........
Registered n.

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director

....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission

....

RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of the Infrastructures and Transports

01A12165

DECRETO 22 ottobre 2001.

Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 aprile 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 dicembre 2000, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/29/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Vista la direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 300 del 29 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote;

A D O T T A
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

Art. 1.

1. Gli allegati I e II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/29/CEE, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, oppure,

b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

Per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, sono rispettate.

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, non è consentito rilasciare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non sono rispettate.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

Gli allegati I e II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/29/CEE, sono modificati come segue:

I. L'allegato I è modificato come segue:

1) il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente: «2.1.1 I simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo».

2) il punto 2.1.5 è modificato come segue:

il titolo della figura 3 è completato dal testo seguente: «Nota: Se le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra sono separate, anche le due frecce possono essere utilizzate separatamente»;

la figura 12 è sostituita dalla seguente: «Figura 12 - Luce posteriore per nebbia (3) - Colore della spia: giallo»;
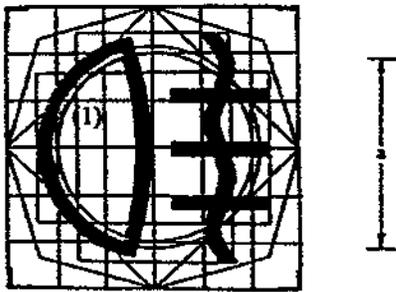
il titolo della figura 13 è sostituito dal seguente: «Figura 13 - Comando di accensione o di arresto del motore in posizione "fuori servizio"»;

il titolo della figura 14 è sostituito dal seguente: «Figura 14 - Comando di accensione o di arresto del motore in posizione in "servizio"»;

la figura 15 è sostituita dalla seguente: «Figura 15 - Interruttore di illuminazione - Colore della spia: verde»;
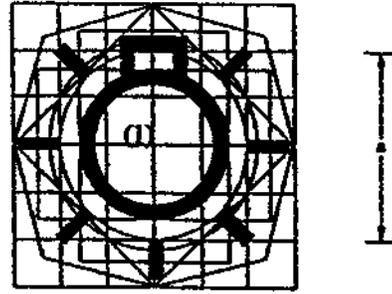
il titolo della figura 16 è sostituito dal seguente: «Figura 16 - Luci di posizione (laterali) (se il comando non è separato, può essere identificato con il simbolo della figura 15) - Colore della spia: verde»;

la figura 17 è soppressa;

le figure 18 e 19 sono rinumerate rispettivamente 17 e 18;

la nota (1) è sostituita dalla seguente: «(1) Le superfici interne al riquadro possono essere di colore uniforme».

II. L'allegato II è modificato come segue:

l'appendice 1 è sostituita dalla seguente: «Appendice 1 - Scheda informativa concernente l'identificazione dei comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote (da unire alla domanda di omologazione qualora questa sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo).

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente).

La domanda di omologaziane concernente l'identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, parte A, ai punti:

0.1;

0.2;

da 0.4 a 0.6;

9.2.1».

01A12116

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2001.

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE dell'8 novembre 2001;

Dispone:

A decorrere dal 14 novembre 2001 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 3,75 al 3,25 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Governatore: FAZIO

01A12355

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 19 luglio 2001.

Modifica al regolamento n. 1/2000 del Garante. (Deliberazione n. 24).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi, componente e del dott. Mauro Paissan, componente, che svolge le funzioni di segretario;

Visto l'art. 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000, con la quale è stato adottato il regolamento n. 1/2000 concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, unitamente ai regolamenti riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante e la gestione amministrativa e la contabilità;

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al regolamento n. 1/2000;

Vista la documentazione in atti;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Delibera

di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche riportate nell'allegato *A*.

L'Ufficio curerà la pubblicazione dei regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 33, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Roma, 19 luglio 2001

Il presidente: RODOTÀ

ALLEGATO *A*

All'art. 5, comma 6, del regolamento del Garante n. 1/2000 («Riunioni»), il periodo: «Il segretario generale svolge le funzioni di segretario.» è sostituito con il seguente: «Il dirigente del servizio di segreteria del collegio svolge le funzioni di segretario, partecipa alle riunioni del collegio, redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta dai componenti del Garante.».

01A12252

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 2001.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205:

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 397, ed in particolare l'art. 11;

Visto lo statuto di Ateneo;

Visto il regolamento generale di Ateneo;

Considerato che il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha approvato, nella seduta del 31 gennaio 2000, il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato altresì che, con la medesima delibera, il Senato accademico ha conferito mandato al direttore amministrativo affinché provvedesse, previa definizione delle tabelle relative ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Università, a completare il regolamento con le medesime, le quali, ai sensi dell'art. 1, lettera *c)*, ne costituiscono parte integrante;

Visto il decreto rettorale n. 156 del 16 maggio 2001;

Vista la nota rettorale prot. n. 23044 del 24 maggio 2001, relativa alla richiesta di parere alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992;

Considerato che è inutilmente decorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990, relativamente al parere di cui alla precedente premessa;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del regolamento in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene emanato nella stesura di cui all'allegato *A* del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 ottobre 2001

p. *Il rettore:* PULIAFITO

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Capo I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Norma definitoria

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge»: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

b) per «Università»: l'Università degli studi di Genova;

c) per «tabelle»: gli allegati al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante e indicano, per ciascun procedimento dell'Università, l'unità operativa competente e il responsabile del procedimento, il termine finale per l'adozione del provvedimento e le fonti normative che disciplinano il procedimento di cui trattasi;

d) per «documento amministrativo»: qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica, telematica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Università o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa della stessa;

e) per «ufficio»: la struttura amministrativa di livello dirigenziale, didattico-scientifica e di servizio;

f) per «unità operativa»: l'articolazione funzionale della struttura di cui alla lettera *e)*;

g) per «interessato»: la persona richiedente, destinataria o che abbia un interesse giuridicamente rilevante rispetto ad un provvedimento dell'Università, nonché i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da norme legislative o regolamentari;

h) per «procedimento»: qualsiasi procedura finalizzata all'emanazione di un provvedimento da parte dell'Università.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi, attivati d'ufficio o a richiesta di parte, di competenza dell'Università.

2. I procedimenti di competenza dell'Università si concludono con un provvedimento che viene emanato nel termine previsto dalla legge o indicato nelle tabelle allegate.

3. In difetto di espressa previsione, il provvedimento dovrà essere emanato entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui all'art. 3.

Art. 3.

Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti che vengono attivati d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unità operativa competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta relativa.

2. La richiesta è redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Università.

3. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato le eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta entro 20 giorni dal suo ricevimento indicandone le cause. In tal caso il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.

4. All'atto di presentazione della richiesta è rilasciata, a domanda, all'interessato una ricevuta o comunque una documentata indicazione sugli estremi di protocollo. Per le richieste inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Art. 5.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, fatte salve le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso agli interessati.

2. Qualora, a causa del numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento attua le dovute forme di pubblicità mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto all'albo dell'Ateneo.

3. Qualora l'interessato rilevi l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione, ne dà notizia scritta al responsabile del procedimento che fornisce gli opportuni chiarimenti ed adotta le misure necessarie nel termine di quindici giorni.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la data di adozione del relativo provvedimento o, nel caso di provvedimento recettizio, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati nelle tabelle per il procedimento relativo al provvedimento da modificare.

3. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a 2/3 di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso.

4. Le memorie ed i documenti presentati oltre il termine di cui al comma 3 sono valutati a discrezione del responsabile del procedimento in relazione al termine finale che non potrà essere prorogato per tale ragione.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove l'adozione di un provvedimento preveda l'acquisizione di parere obbligatorio di un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito, l'Università può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, salvo che si tratti di pareri di competenza di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute pubblica.

2. Ove l'adozione di un provvedimento preveda l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano né rappresentino esigenze istruttorie ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3 della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organi di cui all'art. 17, comma 1, della legge e comunica agli interessati l'avvenuta richiesta.

Art. 8.

Casi di sospensione del termine

1. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso qualora per la prosecuzione:

a) debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo necessario a tale adempimento;

b) debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario all'acquisizione di detti atti e comunque per un periodo non superiore alla metà del tempo previsto dalle tabelle per la conclusione del procedimento.

Capo II

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il capo dell'unità operativà indicata nelle tabelle è il responsabile del procedimento.

Art. 10.

Procedimenti di competenza di più unità operative

1. Qualora per diverse fasi del medesimo procedimento siano competenti più unità operative, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento.

2. Il responsabile del procedimento segue l'andamento delle fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all'azione amministrativa. In particolare, il responsabile del procedimento concorda con i responsabili delle diverse fasi, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna unità operativa, sollecitandone il rispetto.

3. Il responsabile del procedimento fornisce direttive per la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Capo III

MODALITÀ DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 11.

Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Nell'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, l'Università riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalità di cui alla legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. Nei casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito, o altra forma di pubblicità, ivi comprese quelle attuabili con mezzi informatici o telematici.

Art. 12.

Accesso informale

1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta, anche verbale, indicando gli elementi atti a comprovare i requisiti di cui sopra, nonché gli estremi del documento richiesto.

Art. 13.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile determinare con certezza le generalità del richiedente, sorgano dubbi sull'accessibilità della documentazione amministrativa ovvero non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, il diritto di accesso si esercita in via formale.

2. Il richiedente presenta la propria richiesta, datata e sottoscritta, all'unità operativa indicando:

a) le proprie generalità;

b) ove necessario, i propri poteri di rappresentanza;

c) gli estremi del documento richiesto e ali altri elementi che ne consentano l'individuazione;

d) l'interesse sul quale si fonda la richiesta;

e) la data e la sottoscrizione.

Art. 14.

Accoglimento della richiesta di accesso

1. L'accoglimento della richiesta di accesso è formalizzato in apposito atto contenente:

a) l'indicazione dell'unità operativa responsabile del procedimento;

b) la sede e l'orario in cui l'unità operativa di cui alla lettera *a)* è aperta al pubblico;

c) il termine entro il quale il richiedente può esercitare il diritto di accesso; tale termine non può comunque essere inferiore a giorni trenta;

d) l'indicazione del divieto, penalmente perseguibile, di alterare in qualsiasi modo i documenti visionati o di asportarli dal luogo in cui si trovano.

2. Qualora la richiesta di accesso riguardi procedimenti in corso, l'accesso può essere differito nei limiti previsti dall'art. 26, comma 4, della legge. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica il termine.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accedere ai documenti dallo stesso richiamati o afferenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni stabilite da norme legislative o regolamentari.

Art. 15.

Modalità di accesso

1. Il richiedente esamina i documenti presso l'unità operativa e negli orari indicati nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso alla presenza, ove necessaria, del personale addetto.

2. L'esame dei documenti è gratuito. L'unità operativa, su richiesta dell'interessato, rilascia copia dei documenti fatto salvo il pagamento delle spese di riproduzione il cui importo è fissato dal direttore amministrativo.

3. L'esame dei documenti e l'eventuale ritiro di copie degli stessi può essere delegato dall'interessato ad altra persona con apposita delega sottoscritta.

Art. 16.

Richieste di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi si applicano, per quanto possibile, le disposizioni sulle modalità di accesso ai documenti dell'Università di cui al presente regolamento.

Art. 17.

Rigetto della richiesta di accesso

1. L'accesso ai documenti richiesti può essere limitato, differito o rifiutato con provvedimento motivato in relazione alla normativa vigente, alla riconducibilità dei documenti richiesti alle categorie escluse dal diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nonché alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta.

2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'Università si sia pronunciata.

3. Contro i provvedimenti di limitazione, differirnento e rigetto dell'accesso ai documenti dell'Università è ammesso reclamo al rettore nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il rettore decide sul reclamo entro trenta giorni dalla sua ricezione decorsi i quali il reclamo si intende respinto.

4. In caso di rifiuto o di differimento resta ferma per il richiedente la possibilità di presentare ricorso al T.A.R. ovvero di chiedere al difensore civico competente il riesame della suddetta determinazione ai sensi dell'art. 25 della legge così come modificata dall'art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 18.

Categorie di atti sottratti al diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono esclusi dal diritto di accesso:

a) i documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla salute, alla situazione finanziaria ed alla vita privata dei dipendenti, dei collaboratori anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Università, nonché i soggetti estranei all'amministrazione componenti di organi di Ateneo e di commissioni presso l'Università, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica di appartenenza;

b) i documenti inerenti ai procedimenti penali, ai procedimenti disciplinari, alle azioni di responsabilità davanti alla Corte dei conti, nonché i rapporti relativi agli atti delle inchieste ispettive ad essi preliminari;

c) i documenti relativi ai *curricula studiorum* ed alla vita privata di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti o altri soggetti che svolgano attività di studio, di ricerca o di tirocinio presso l'Università o terzi convenzionati;

d) i documenti ed i libri contabili ad eccezione dei bilanci approvati con delibera degli organi competenti;

e) i documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio e controllo dell'attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;

f) i documenti in possesso dell'Università in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra attività per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;

g) i documenti relativi a studi e ricerche, nonché i risultati delle ricerche commissionate da terzi.

2. Sono, altresì, escluse dal diritto di accesso le note interne, le relazioni ed i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si faccia riferimento nel provvedimento finale, nonché tutti quegli atti oggetto di controversia giudiziaria o amministrativa la cui divulgazione possa compromettere l'esito del giudizio o del reclamo o la cui diffusione integri violazione del segreto istruttorio.

3. È comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 19.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 20.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, l'Università verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, secondo il procedimento seguito per l'approvazione del presente regolamento, le modifiche ritenute necessarie.

Art. 21.

Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente regolamento è reso pubblico altresì mediante affissione all'albo dell'Università e inserimento nel sito dell'Università stessa. Analoghe forme di pubblicità sono utilizzate per tutte le successive modificazioni ed integrazioni del presente regolamento.

3. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse l'elenco aggiornato recante l'indicazione delle unità operative competenti e i nominativi dei responsabili del procedimento, nonché del provvedimento finale in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

4. Il presente regolamento è inviato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA
SERVIZIO FORMAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA CUI COMPETONO:

IMMATRICOLAZIONE DELLO STUDENTE			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
1	EMISSIONE LIBRETTI DI ISCRIZIONE	REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI, ART. 1 (D.R. 82 DEL 17.2.98)	90 GG. DALLA SCADENZA DEI TERMINI PER L' IMMATRICOLAZIONE
2	RILASCIO TESSERINI MAGNETICI	REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI, ART. 1 (D.R. 82 DEL 17.2.98)	90 GG. DALLA SCADENZA DEI TERMINI PER L'IMMATRICOLAZIONE

GESTIONE CARRIERA DELLO STUDENTE			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
3	RILASCIO DIPLOMI ORIGINALI DI LAUREA O DIPLOMI UNIVERSITARI E DI SPECIALIZZAZIONE	REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI, ART. 12 (D.R. 82 DEL 17.2.98)	120 GG.
4	RILASCIO DUPLICATI DI DIPLOMA	REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI, ART. 12 (D.R. 82 DEL 17.2.98)	60 GG.
5	DECRETI RIMBORSO TASSE A BENEFICIARI BORSE E.R.S.U. ED A IDONEI BORSE E.R.S.U.	D.P.C.M. 30.4.97 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/ O INTEGRAZIONI	90 GG. DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DALL'E.R.S.U.

GESTIONE BORSE PER L'INCENTIVAZIONE PREMI E/O BORSE			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
6	FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	L. 390/91, ART. 13	45 GG. DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DALL'E.R.S.U.

ESAMI DI STATO			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
7	RILASCIO DIPLOMI ORIGINALI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		120 GG.
8	RILASCIO DUPLICATI DIPLOMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		60 GG.

GESTIONE CARRIERA ISCRITTI A SCUOLE E CORSI POST LAUREA (DOTTORATI DI RICERCA)			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
9	PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CORSO	L. 210/98 D.M. 224/99 REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (D.R. 2039 DEL 30.6.99)	45 GG.
10	CONFERIMENTO BORSA		45 GG.
11	STIPULA CONVENZIONI PER ATTIVAZIONE POSTI FINANZIATI DA ENTI ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI		90 GG.
12	ATTIVAZIONE POSTI FINANZIATI DAI DIPARTIMENTI		90 GG.

	STIPULA CONVENZIONI PER DOTTORATI CON SEDE AMMINISTRATIVA GENOVA		120 GG.
14	STIPULA CONVENZIONI PER DOTTORATI CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO ALTRE UNIVERSITA'		120 GG.

GESTIONE CARRIERA ISCRITTI A SCUOLE E CORSI POST LAUREA (BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST DOTTORATO)			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
15	NOMINA COMMISSIONI	L. 398/89	45 GG. DALLA SCADENZA DEL BANDO

GESTIONE CARRIERA ISCRITTI A SCUOLE E CORSI POST LAUREA (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE)			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
16	SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE PERIODI FORMAZIONE SPECIALISTICA	D.P.R. 162/82 L. 341/90 D. LGS. 257/91	45 GG.
17	STIPULA CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI E PRIVATI FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DI POSTI AGGIUNTIVI		90 GG.

GESTIONE CARRIERA ISCRITTI A SCUOLE E CORSI POST LAUREA (CORSI DI PERFEZIONAMENTO)			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
18	EMISSIONE BANDI	D.P.R. 162/82 STATUTO	60 GG.

GESTIONE CARRIERA ISCRITTI A SCUOLE E CORSI POST LAUREA (BORSE DI STUDIO E DI RICERCA)			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
19	EMISSIONE BANDI	STATUTO	45 GG.
20	NOMINA VINCITORI E CONFERIMENTO BORSE		45 GG.

SERVIZIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Responsabile del procedimento: Responsabile dell'unità organizzativa cui competono:

RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO E IN COLLABORAZIONE CON MINISTERI, C.N.R., A.S.L., I.S.S. PROGETTI DI RICERCA COFINANZIATI RICERCA SCIENTIFICA IN AMBITO COMUNITARIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E SUPPORTO OPERATIVO AI PROGRAMMI COMUNITARI DI RICERCA CONTRATTI CONTO TERZI CONVENZIONI QUADRO, ACCORDI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, STUDI CONGIUNTI			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
21	ASSEGNAZIONE FONDI STRUMENTALI	REGOLAMENTO FONDI STRUMENTALI PER LA RICERCA DI ATENEO (D.R. 211 DEL 17.5.99)	45 GG.
22	ASSEGNAZIONE FONDI DI RICERCA DI ATENEO	DELIBERA DEGLI ORGANI CENTRALI DI GOVERNO	45 GG.
23	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI EDITORIALI PER LE AREE SCIENTIFICO DISCIPLINARI UMANISTICHE	REGOLAMENTO SUI FINANZIAMENTI EDITORIALI PER LE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI UMANISTICHE (D.R. 43 DEL 29.12.2000)	45 GG.

AZIONI PER L'AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO NELLA RICERCA			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
24	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ADDESTRAMENTO DI RICERCATORI PRESSO CENTRI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "CONTRIBUTI PER L'ADDESTRAMENTO DI RICERCATORI PRESSO CENTRI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE" (D.R. 78 DEL 14.2.2001)	45 GG.
25	ASSEGNAZIONE FONDI GIOVANI RICERCATORI	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI A PROGETTI DI SINGOLI E/O GIOVANI RICERCATORI (D.R. 226 DEL 25.10.2000)	45 GG.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E SUPPORTO OPERATIVO AI PROGRAMMI COMUNITARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E FORMAZIONE PROCEDURE CONNESSE ALL'EROGAZIONE DELLE BORSE DI MOBILITA' ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ACCORDI CULTURALI ITALIA - STATI ESTERI CONFERIMENTO DI BORSE DI TRANSIZIONE, POST DOTTORATO E DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
26	PREDISPOSIZIONE MANIFESTO BORSE PER MOBILITA' STUDENTESCA SOCRATES/ERASMUS	PARLAMENTO E CONSIGLIO DELL'U.E.: DECISIONE N. 819/957/EC DECISIONE N. 253/2000/EC	120 GG DALLA DATA DI PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MOBILITA' STUDENTESCA
27	SELEZIONE STUDENTI E ASSEGNAZIONE BORSE SOCRATES/ERASMUS	PARLAMENTO E CONSIGLIO DELL'U.E.: DECISIONE N. 819/957/EC DECISIONE N. 253/2000/EC CONVENZIONE CON AGENZIA NAZIONALE SOCRATES	60 GG.
28	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A STUDENTI SOCRATES/ERASMUS SU FONDI DEL BILANCIO UNIVERSITARIO		60 GG
29	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A STUDENTI SOCRATES/ERASMUS DA ALTRI ENTI	CONTRATTO STIPULATO CON ENTI EROGATORI	40 GG.
30	PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS - ASSEGNAZIONE FONDI CONNESSI ALL'ATTIVITA' TS (TEACHING STAFF MOBILITY)	PARLAMENTO E CONSIGLIO DELL'U.E.: DECISIONE N. 819/957/EC DECISIONE N. 253/2000/EC CONVENZIONE CON AGENZIA NAZIONALE SOCRATES	40 GG.
31	PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS ASSEGNAZIONE FONDI CONNESSI ALL'ATTIVITA' OMS (ORGANIZATION MOBILITY STUDENT)	PARLAMENTO E CONSIGLIO DELL'U.E.: DECISIONE N. 819/957/EC DECISIONE N. 253/2000/EC CONTRATTO ISTITUZIONALE CON C.E.	90 GG.
32	PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS ASSEGNAZIONE FONDI CONNESSI AD ATTIVITA' CURRICOLARI	PARLAMENTO E CONSIGLIO DELL'U.E.: DECISIONE N. 819/957/EC DECISIONE N. 253/2000/EC CONTRATTO ISTITUZIONALE CON C.E.	90 GG
33	ASSEGNAZIONE BORSE DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO	LEGGE N. 398/89 REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N. 152 DEL 15.3.99 BANDO	60 GG.

DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA CUI COMPETONO:

RELAZIONI SINDACALI (SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE DECENTRATA, ATTRIBUZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI)			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
34	INFORMAZIONE SUCCESSIVA ALLE OO.SS.	C.C.N.L. COMPARTO UNIVERSITA'. ART. 6 COMMA 4	60 GG.
35	INVIO DATI, STATISTICHE E PROSPETTI I CUI TERMINI NON SIANO STABILITI DA LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI O CONTRATTAZIONE COLLETTIVA		60 GG.
36	RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLA R.S.U. E ALLE OO.SS.	C.C.N.L. COMPARTO UNIVERSITA' (ART.15) E CONTRATTO QUADRO IN DATA 7.8.98 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI RELATIVO ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI	60 GG.

ATTI E PROVVEDIMENTI CONNESSI A STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
37	CONFERMA IN RUOLO, PROROGA BIENNIO E DECADENZA	D.P.R. 382/80	60 GG.
38	PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO A TEMPO PIENO O A TEMPO DEFINITO	D.P.R. 382/80, ART. 11	45 GG.
39	ASPETTATIVA PERIODO DI PROVA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE	D.P.R. 382/80, ART. 14	45 GG.
40	ATTRIBUZIONE E MANTENIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	L. 153/88	90 GG. DALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA OVVERO 60 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
41	MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI RUOLO PER UN ULTERIORE BIENNIO	D. LGS. 503/92, ART. 16	ALMENO 180 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO ACCADEMICO DAL QUALE HA LUOGO LA PROROGA DEL SERVIZIO
42	COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER ETA' O A DOMANDA	D.P.R. 382/80, ART. 19 L. 239/90	ALMENO 180 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO ACCADEMICO DAL QUALE HA LUOGO IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

CONFERIMENTO INSEGNAMENTI NEI CORSI DI STUDIO: ATTRIBUZIONE E REVOCA AFFIDAMENTI E SUPPLENZE			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
43	CONFERIMENTO SUPPLENZE/AFFIDAMENTI RETRIBUITI		90 GG.
44	CONFERIMENTO SUPPLENZE/AFFIDAMENTI GRATUITI		120 GG.

ATTI E PROVVEDIMENTI CONNESSI A STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO			
	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
45	ATTRIBUZIONE E MANTENIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	L. 153/88	90 GG. DALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA OVVERO 60 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
46	ATTRIBUZIONE INDENNITA' TURNI, CENTRALINISTI NON VEDENTI, REPERIBILITA'	CONTRATTO INTEGRATIVO	60 GG.

PROVVEDIMENTI CONNESSI A PREVIDENZA E QUIESCENZA			
	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
47	COMPUTO SERVIZI PRE RUOLO	D.P.R. 1092/73	180 GG. DALL'ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE I.N.P.S. E/O DALLA DOMANDA DOCUMENTATA E/O CONTESTUALE ALLA PENSIONE DEFINITIVA
48	RISCATTO SERVIZI PRE RUOLO	D.P.R. 1092/73	180 GG DALL'ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA DOCUMENTATA E/O DALL'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E/O DEI DATI STIPENDIALI E/O CONTESTUALE ALLA PENSIONE DEFINITIVA
49	RISCATTO LAUREA E/O TITOLI DIVERSI	D. LGS. 184/87	360 GG. DALL'ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA DOCUMENTATA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE E/O DEI DATI STIPENDIALI E/O CONTESTUALE ALLA PENSIONE DEFINITIVA
50	RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI: DA I.N.P.S. DA GESTIONI PREVIDENZIALI DIVERSE	L. 29/79 E L. 45/90	90 GG. DALL'ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 90 GG. DALL'ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
51	RISCATTO SERVIZI E PERIODI AI FINI DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA	D.P.R. 1032/73	180 GG. DALL'ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA
52	RILIQUIDAZIONE INDENNITA' DI BUONUSCITA	D.P.R. 1032/73	120 GG. DALL'ACQUISIZIONE DEI NUOVI DATI UTILI
53	RICONGIUNZIONE SERVIZI	D.P.R. 1092/73	180 GG. DALL'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E/O CONTESTUALMENTE ALLA PENSIONE DEFINITIVA
54	LIQUIDAZIONE INDENNITA' UNA TANTUM: SENZA COSTITUZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA CON COSTITUZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA	D.P.R. 1092/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	90 GG. DALLA DATA DI CESSAZIONE E/O DALL'ACQUISIZIONE DEGLI ELEMENTI STIPENDIALI 90 GG. DALL'ACQUISIZIONE DELL'APPROVAZIONE I.N.P.S.

RICONOSCIMENTO INVALIDITA' ED EQUO INDENNIZZO, PENSIONI PRIVILEGIATE			
	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
55	LIQUIDAZIONE PENSIONE DEFINITIVA PRIVILEGIATA DIRETTA E/O DI REVERSIBILITA'	D.P.R. 1092/73	90 GG. DALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE DEL COMITATO PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

ATTIVITA' CORRELATE A CONCESSIONE DI MUTUI E PRESTITI AL PERSONALE			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
56	TRASMISSIONE ALL'INPDAP DELLE DOMANDE PER MUTUI DIRETTI E PICCOLI PRESTITI	DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 463/98	45 GG.

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DI INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI; PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI; RAPPORTI CON LA COMMISSIONE PERMANENTE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
57	RILASCIO ATTESTATI PER CORSI DI FORMAZIONE	C.C.N.L. COMPARTO UNIVERSITA' ART. 45	90 GG.

DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO STIPENDI

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'unità organizzativa cui competono:

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO, A TEMPO DETERMINATO E AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI, ONERI CONTRIBUTIVI, FISCALI E RITENUTE EXTRAERARIALI			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
58	LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE DOCENTE		60 GG.
59	LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE	C.C.N.L. DIRIGENTI COMPARTO UNIVERSITA'	60 GG.
60	LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO	C.C.N.L. COMPARTO UNIVERSITA'	60 GG.
61	LIQUIDAZIONE RIVALUTAZIONI MONETARIE CON INTERESSI LEGALI	SENTENZA TAR/ CONSIGLIO DI STATO	90 GG.
62	ATTRIBUZIONE DI AUMENTI PERIODICI ANTICIPATI	D.P.R. 423/72, ART. 2	45 GG.
63	CONCESSIONE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	L. 153/98	45 GG.
64	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE PER RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI	D.P.R. 382/80, ART. 103	90 GG.
65	LIQUIDAZIONE RATE DI STIPENDIO RIMASTE INSOLUTE PER DECESSO DEL TITOLARE		45 GG. DALLA DATA DI DECESSO DEL DE CUIUS
66	LIQUIDAZIONE SUPPLENZE DOCENTI	D.P.R. 382/80	60 GG.
67	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI RICERCA	L. 449/97, ART. 51 COMMA 6	60 GG. DALLA PRESA DI SERVIZIO
68	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO TRIMESTRALE	D.P.R. 276/71; L. 808/77, ART. 18	60 GG. DALLA COMUNICAZIONE DI PRESTATO SERVIZIO
69	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	C.C.N.L. COMPARTO UNIVERSITA'	60 GG. DALLA PRESA DI SERVIZIO
70	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OSPEDALIERA PERSONALE CONVENZIONATO MEDICO E NON MEDICO	D.P.R. 761/79	90 GG.
71	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE MEDICO E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI NON MEDICI	C.C.N.L. COMPARTO SANITA' 98/2001	90 GG.

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
72	LIQUIDAZIONE BORSE E PREMI DI STUDIO EROGATI DA ENTI VARI	D.LGS. 257/91; L. 390/91; L. 398/89; STATUTO	60 GG.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE, RIMBORSI SPESE, RIMBORSI SPESE BORSISTI, MISSIONI E COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO E VARI			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
73	LIQUIDAZIONE COMPENSI A COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO ED ESAMI DI STATO	D.P.C.M. 23.3.95; D. M. MURST 15.10.99	60 GG.
74	LIQUIDAZIONE GETTONI E/O INDENNITA' A COMPONENTI GLI ORGANI DI ATENEO (DI GOVERNO E SUSSIDIARI)	STATUTO	60 GG.

LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI A PROFESSORI A CONTRATTO			
PROCEDIMENTO		FONTE NORMATIVA	TERMINE
75	LIQUIDAZIONE CONTRATTI PER CORSI UFFICIALI E CORSI INTEGRATIVI AI CORSI UFFICIALI	STATUTO	60 GG.
76	LIQUIDAZIONE CONTRATTI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	STATUTO	60 GG.

01A12148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 novembre 2001, alle ore 10.10, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Revisione degli strumenti di intervento e tutela in favore dei minori vittime di abusi o violenze».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso lo studio Falcetta, via Val Sesia, 12 - 00141 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 novembre 2001, alle ore 10,15, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Soppressione del tribunale per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per gli affari famigliari e per i minori presso i tribunali ordinari. Applicazione dei principi costituzionali del giusto processo e dei diritti dei fanciulli sanciti dalle convenzioni internazionali».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso lo studio Falcetta, via Val Sesia, 12 - 00141 Roma.

01A12366 - 01A12367

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Bianchi di Nostra Signora del S.S. Rosario di Palazzo, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene estinta la Confraternita dei Bianchi di Nostra Signora del S.S. Rosario di Palazzo, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione dell'ente in questione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura.

01A12121

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Croce in S. Maria della Pietà dei Turchini, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene estinta la Confraternita della Croce in S. Maria della Pietà dei Turchini, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione dell'ente in questione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura.

01A12122

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.25459-XV.J(2413) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «granata colpi calibro 80 Lanci», che il sig Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Guastameroli di Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25133-XV.J(2341) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «sfera 130 Paci», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25127-XV.J(2338) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «granata A8 Paci», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pratola Peligna (l'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B. 25448XV.J(2326) del 18 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

candela romana media 10 sbuffi colore pioggia oro scoppiettante;
candela romana media 10 sbuffi colore pioggia oro;
candela romana media 10 sbuffi colore arancione;
candela romana media 10 sbuffi colore bianco;
candela romana media 10 sbuffi colore blu;
candela romana media 10 sbuffi colore giallo;
candela romana media 10 sbuffi colore pioggia argento;
candela romana media 10 sbuffi colore rosso;
candela romana media 10 sbuffi colore tremolante bianco;
candela romana media 10 sbuffi colore tremolante giallo;
candela romana media 10 sbuffi colore turchese;
candela romana media 10 sbuffi colore verde;

che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B 23374.XV.J(2256) del 18 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

sfera boccia palma 13;
sfera boccia palma 16;
sfera boccia palma 21;
granata boccia palma 80;
granata boccia palma 90;
granata boccia palma 130;
granata boccia palma 160;
granata boccia palma 210/1;
biancolino boccia palma 80;

che il sig. Boccia Aniello intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Palma Campania (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25456-XV.J(2410) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «granata multicolore Lanci», che il Sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Guastameroli di Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25457-XV.J(2411) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «colpo calibro 70 Lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Guastameroli di Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25458-XV.J(2412) del l8 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «colpo calibro 80 Lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Guastameroli di Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B 21887.XV.J(2198) del 18 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;

- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- UNA RIPRESA DI LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- UNA RIPRESA DI LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- UNA RIPRESA DI FARFALLE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- UNA RIPRESA DI FISCHI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- UNA RIPRESA DI GIRELLE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- UNA RIPRESA DI ULULI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;

- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;

- RITARDO DI FARFALLE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI GIRELLE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI ULULI E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI FISCHI E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;

- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- RITARDO DI FARFALLE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI GIRELLE E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI ULULI E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI FISCHI E LAMPI Ø 48 CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;

- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI DOPPA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore rosso;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore blu;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore argento;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore verde;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore viola;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore giallo;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore arancione;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore intermittente argento;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore turchese;
- RITARDO DI PEONIA ED INTRECCI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 145 colore bianco coda;

che il Sig. D'AMPLO Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Mineo (CT) – Contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

01A12201

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 novembre 2001

Dollaro USA	0,8842
Yen giapponese	107,14
Corona danese	7,4489
Lira Sterlina	0,61250
Corona svedese	9,3595
Franco svizzero	1,4655
Corona islandese	94,85
Corona norvegese	7,8840
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57339
Corona ceca	33,260
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,50
Litas lituano	3,5368
Lat lettone	0,5520
Lira maltese	0,4003
Zloty polacco	3,6168
Leu romeno	27648
Tallero sloveno	219,9793
Corona slovacca	42,775
Lira turca	1383000
Dollaro australiano	1,7040
Dollaro canadese	1,4113
Dollaro di Hong Kong	6,8968
Dollaro neozelandese	2,0935
Dollaro di Singapore	1,6137
Won sudcoreano	1137,97
Rand sudafricano	8,5790

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12475

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino»

Estratto decreto G n. 221 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CISPLATINO nella forma e confezione: «100 mg /100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia & Upjohn p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 12, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: Pharmacia (Perth) Pty Limited nello stabilimento sito in Bentley, (Western Australia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone - A.I.C. n. 032775037/G (in base 10), 0Z86VX (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: cisplatino mg 100;

eccipienti: sodio cloruro, mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: cisplatino, somministrato come farmaco singolo o in associazione ad altri chemioterapici, è indicato per il trattamento di:

1) carcinoma germinale metastatico-non-seminoma;

2) carcinoma avanzato e refrattario dell'ovaio;

3) carcinoma avanzato e refrattario della vescica;

4) carcinoma epidermoide della testa e del collo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11921

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 581 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: ACICLOVIR, nelle forme e confezioni: «800 mg compresse solubili» 35 compresse e «400 mg compresse solubili» 25 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Remedia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Obizzi n. 40 - cap. 00100 Italia, codice fiscale n. 05411231003.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «800 mg compresse solubili» 35 compresse - A.I.C. n. 034062012/G (in base 10), 10HHPW (in base 32);

forma farmaceutica: compresse solubili;

classe: «A» nota: 84;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/2992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società A.H. Cox & Co. Limited - Whiddon Valley, Barnstsaple, North Devon Ex 32 8NS, United Kingdom.

Composizione: una compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: glicollato sodico di amido 65,0 mg, povidone 20 mg, silice colloidale diossido 5,0 mg, magnesio stearato 8,0 mg, cellulosa microcristallina q.b. a 1150 mg.

Confezione: «400 mg compresse solubili» 25 compresse - A.I.C. n. 034062024/G (in base 10), 10HHQ8 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse solubili;

classe: «A» nota: 84;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società A.H. Cox & Co. Limited - Whiddon Valley, Barnstsaple, North Devon Ex 32 8NS, United Kingdom.

Composizione: una compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: glicollato sodico di amido 32,5 mg, povidone 10 mg, silice colloidale diossido 2,5 mg, magnesio stearato 9,0 mg, cellulosa microcristallina q.b. a 575 mg, ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche: Aciclovir è indicato: per le infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante. Per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria. Per la profilassi delle infezioni da herpes simlex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa. Per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11920

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifen»

Estratto decreto G n. 589 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico TAMOXIFEN, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 30 compresse, «20 mg compresse» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Remedia S.r.l., con sede legale in Roma, via degli Obizzi n. 40, codice fiscale n. 05411231003.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 034036018/G (in base 10), 10GQ9L (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Heumann Pharma GmbH, Heideloffstrasse 18-28-D-90578 Nurnberg-Germania.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato corrispondente a tamoxifene base mg 10,00;

eccipienti: calcio idrogeno fosfato, polivinilpirrolidone, amido di sodio glicollato (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034036020/G (in base 10), 10GQ9N (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Heumann Pharma GmbH, Heideloffstrasse 18-28-D-90578 Nurnberg-Germania.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato corrispondente a tamoxifene base mg 20,00;

eccipienti; calcio idrogeno fosfato, polivinilpirrolidone, amido di sodio glicollato (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Tamoxifen Remedia è indicato per il trattamento del carcinoma mammario. Pazienti con una recente prova negativa per l'espressione dei recettori per gli estrogeni hanno minore probabilità di rispondere al farmaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11919

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clodronato Drug Research»

Estratto decreto n. 591 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLODRONATO DRUG RESEARCH nelle forme e confezioni: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile», 6 fiale, «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale, «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Turati, 3, c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale 09575490157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 035129016 (in base 10), 11J1PS (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. it. biochim. farm.co Lisapharma S.p.a. - stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg;

eccipiente: bicarbonato di sodio 1,65 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 3,3 ml.

Confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale - A.I.C. n. 035129028 (in base 10), 11J1Q4 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. it. biochim. farm.co Lisapharma S.p.a. - stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, Via Licinio, 11 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg;

eccipienti: bicarbonato di sodio 165 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 3,3 mg.

Confezione: «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale - A.I.C. n. 035129030 (in base 10), 11J1Q6 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A» nota: 42;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. it. biochim. farm.co Lisapharma S.p.a. - stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 375 mg;

eccipienti: bicarbonato di sodio 5 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 10 ml

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11853

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moticlod»

Estratto decreto n. 593 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MOTICLOD, nelle forme e confezioni: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale, «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como) via Licinio 11-15, c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 035044015 (in base 10), 11FGPH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. it. biochim. farm.co Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg;

eccipienti: bicarbonato di sodio 1,65 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 3,3 ml.

Confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale - A.I.C. n. 035044027 (in base 10), 11FGPV (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. it. biochim. farm.co Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg;

eccipienti: bicarbonato di sodio 1,65 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 3,3 ml.

Confezione: «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale - A.I.C. n. 035044039 (in base 10), 11FGQ7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A» nota 42;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. it. biochim. farm.co Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 375 mg;

eccipienti: bicarbonato di sodio 5 mg: acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11854

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tuscalex»

Estratto decreto n. 601 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TUSCALEX, nelle forme e confezioni: «2% sciroppo» flacone 120 ml.

Titolare A.I.C: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale in Como, via Bellinzona, 39, codice fiscale 00190430132.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% sciroppo» flacone 120 ml - A.I.C. n. 033135017 (in base 10), 0ZM6F9 (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., via Provinciale per Lecco, 78, Tavernerio (Como).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: guaifenesina 2 g;

eccipienti: glicerolo, aroma acerola, alcool etilico, paraidroidrossibenzoato di metile, paraidrossibenzoato di propile, sciroppo semplice, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: fluidificante ed espettorante nelle malattie acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11852

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klostenal»

Estratto decreto n. 602 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KLOSTENAL, nelle forme e confezioni: «3 mg schiuma rettale» flacone 35 ml + cannule rettali, «60 ml sospensione rettale» 7 flaconi monodose + cannule rettali, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio - Ferrara, via Cavour, 11, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale 10168120151.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 mg schiuma rettale» flacone 35 ml + cannule rettali - A.I.C. n. 034847018 (in base 10), 117G9B (in base 32);

forma farmaceutica: schiuma rettale;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione).

Produttore: Valeas S.p.a. - Industria chimica e farmaceutica, stabilimento sito in Milano, via Vallisneri n. 10 (confezionamento secondario, controllo sul prodotto finito); Aerosol Service Italiana S.r.l. stabilimento sito in Valmadrera (Lecco), via del Maglio, 6 (produzione, confezionamento primario).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato 42 mg;

eccipienti: cetostearilpoliossietilenesteri del sorbitano 853 mg; polisorbato 20 570 mg; glicole propilenico 13,76 g; gliceridi di acidi grassi poliossietilenati 7,04 g; acqua depurata 10,44 g; metile paraidrossibenzoato 36,63 mg; sodio propile paraidrossibenzoato 7,36 mg; sale disodico dell'acido etilendiamminotetracetico 16,04 mg; isobutano 1,45 g; propano 0,39 g; butano 0,1 g.

Confezione: «60 ml sospensione rettale» 7 flaconi monodose + cannule rettali - A.I.C. n. 034847020 (in base 10), 117G9D (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione rettale;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 28 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Valeas S.p.a. - Industria chimica e farmaceutica stabilimento sito in Milano, via Vallisneri n. 10 (produzione, confezionamento, controllo su prodotto finito); C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna),via Modena n. 15 (produzione, controllo in corso di fabbricazione, confezionamento).

Composizione: 1 flacone monodose contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato 3 mg;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato 13,64 mg; etile p-idrossibenzoato 13,64 mg; sale disodico dell'acido etilendiamminotetracetico 15 mg; sodio fosfato monobasico diidrato 0,33 g; sodio fosfato bibasico dodecaidrato 0,908 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,5 g; acqua depurata 58,81 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della colite ulcerosa distale, in particolare rettocolite e pectosigmoidite, in fase attiva di entità media o moderata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11851

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Faspic»

Estratto decreto MCR n. 556 del 24 settembre 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FASPIC, rilasciata alla società Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9 - cap. 36100 Italia, codice fiscale n. 03804220154, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «12 bustine 400 mg» (codice A.I.C. n. 026916054) viene autorizzata la confezione «400 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine (codice A.I.C. n. 026916092);

in sostituzione della confezione «30 bustine 400 mg» (codice A.I.C. n. 026916039) viene autorizzata la confezione «400 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine (codice A.I.C. n. 026916104);

in sostituzione della confezione «8 bustine 600 mg» (codice A.I.C. n. 026916066) «sospesa» viene autorizzata la confezione «600 mg granulato per soluzione orale» 8 bustine (codice A.I.C. n. 026916116);

in sostituzione della confezione «20 bustine 600 mg» (codice A.I.C. n. 026916041) «sospesa» viene autorizzata la confezione «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine (codice A.I.C. n. 026916128).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 0226916092 (in base 10), 0TPF7W (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam S.a. via Industria n. 1 - Cadempino (Svizzera) - confezionamento secondario e controllo anche Zambon Group S.p.a. via della Chimica n. 9 - Vicenza.

Composizione: una bustina da 400 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 400 mg;

eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «400 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 026916104 (in base 10) 0TPF88 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam S.a. via Industria n. 1 - Cadempino (Svizzera) - confezionamento secondario e controllo anche Zambon Group S.p.a. via della Chimica n. 9 - Vicenza.

Composizione: una bustina da 400 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 400 mg;

eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «600 mg granulato per soluzione orale» 8 bustine - A.I.C. n. 026916116 (in base 10), 0TPF8N (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam S.a. via Industria n. 1 - Cadempino (Svizzera) - confezionamento secondario e controllo anche Zambon Group S.p.a. via della Chimica n. 9 - Vicenza.

Composizione: una bustina da 600 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari ibuprofene 600 mg;

eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 026916128 (in base 10), 0TPF90 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam S.a. via Industria n. 1 - Cadempino (Svizzera) - confezionamento secondario e controllo anche Zambon Group S.p.a. via della Chimica n. 9 - Vicenza.

Composizione: una bustina da 600 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 600 mg;

eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento del dolore: mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia e *post-partum*, dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi;

forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di Still;

forme di reumatismo degenerativo: osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.);

forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi, borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolo-nevriti).

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026916054, 026916039 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni sospese: 026916066, 026916041 sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente decreto decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A11922

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zafen»

Estratto decreto MCR n. 557 del 24 settembre 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZAFEN, rilasciata alla società Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9 - cap. 36100 Italia, codice fiscale 00691950240, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «12 bustine 400 mg» (codice A.I.C. 028760039) viene autorizzata la confezione «400 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine (codice A.I.C. 028760054);

in sostituzione della confezione «30 bustine 400 mg» (codice A.I.C. 028760015) viene autorizzata la confezione «400 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine (codice A.I.C. 028760066);

in sostituzione della confezione «8 bustine 600 mg» (codice A.I.C. 028760041) «sospesa» viene autorizzata la confezione «600 mg granulato per soluzione orale» 8 bustine (codice A.I.C. 028760078);

in sostituzione della confezione «20 bustine 600 mg» (codice A.I.C. 028760027) «sospesa» viene autorizzata la confezione «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine (codice A.I.C. 028760080).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 028760054 (in base 10), 0VFPZQ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam S.a. via Industria n. 1 - Cadempino (Svizzera) - confezionamento secondario e controllo anche Zambon Group S.p.a. via della Chimica n. 9 - Vicenza.

Composizione: una bustina da 400 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 400 mg;

eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «400 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 028760066 (in base 10), 0VFQ02 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam S.a. via Industria n. 1 - Cadempino (Svizzera) - confezionamento secondario e controllo anche Zambon Group S.p.a. via della Chimica n. 9 - Vicenza.

Composizione: una bustina da 400 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 400 mg;

eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «600 mg granulato per soluzione orale» 8 bustine - A.I.C. n. 028760078 (in base 10), 0VFQ0G (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam S.a. via Industria n. 1 - Cadempino (Svizzera) - confezionamento secondario e controllo anche Zambon Group S.p.a. via della Chimica n. 9 - Vicenza.

Composizione: una bustina da 600 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 600 mg;

eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 028760080 (in base 10), 0VFQ0J (in base 32);

classe:«C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Inpharzam S.a. via Industria n. 1 - Cadempino (Svizzera) - confezionamento secondario e controllo anche Zambon Group S.p.a. via della Chimica n. 9 - Vicenza.

Composizione: una bustina da 600 mg contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 600 mg;

eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento del dolore: mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia e *post-partum*, dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi;

forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di Still;

forme di reumatismo degenerativo: osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.);

forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi, borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolo-nevriti).

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, dai numeri di codice 028760039, 028760015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni sospese: 028760041, 028760027 sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente decreto decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A11923

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 607 del 1º ottobre 2001

Specialità medicinale: SAMILSTIN.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto Farmaceutico S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - c.a.p. 21040 Italia - codice fiscale 00738480151.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del condizionamento primario relativa al materiale del tappo di chiusura.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: 1 flacone multidose 5 ml (mg 0,2/ml) - A.I.C. n. 027284088.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: 1 flacone multidose 5 ml (mg 0,2/ml) varia a: «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 027284088.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11928

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetamol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 609 del 1º ottobre 2001

Specialità medicinale: ACETAMOL.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Antonio, 61 - c.a.p. 56125 Italia - codice fiscale 05200381001.

Variazioni A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «trattamento di mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, dolori di natura reumatica, stati febbrili in genere».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

granulare effervescente 10 bustine - A.I.C. n. 023475041;

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 023475054;

AD 10 supposte - A.I.C. n. 023475066;

BB 10 supposte - A.I.C. n. 023475078;

10 primesupposte - A.I.C. n. 023475080;

BB sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 023475092;

«1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse - A.I.C. n. 023475116;

«1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse - A.I.C. n. 023475128.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

granulare effervescente 10 bustine, varia a: «300 mg granulato effervescente» 10 bustine - A.I.C. n. 023475041;

20 compresse 500 mg, varia a: «500 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023475054;

AD 10 supposte, varia a: «1 g supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 023475066;

BB 10 supposte, varia a: «500 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 023475078;

10 primesupposte, varia a: «250 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 023475080;

BB sciroppo 100 ml, varia a: «2,5% sciroppo» flacone 100 ml - A.I.C. n. 023475092.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11927

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rapitux»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 613 del 1º ottobre 2001

Specialità medicinale: RAPITUX.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - c.a.p. 00144 - Italia - codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: saccarosio 35 mg - metile-p-idrossibenzoato 0,12 g; propile-p-idrossibenzoato 0,03 g; acido citrico 0,96 g; sodio idrossido 0,36 g; aroma liquirizia 1,0 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

a: eccipienti: sodio ciclamato 1,2 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,5 g; metile-p-idrossibenzoato 0,13 g; propile-p-idrossibenzoato 0,02 g; acido citrico monoidrato 0,96 g; sodio idrossido 0,36 g; aroma cherry 0,18 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

È altresì autorizzata la conseguente variazione degli stampati a seguito dell'eliminazione del saccarosio. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alla confezione sottoelencata: 1 flacone sciroppo 200 ml 0,6% - A.I.C. n. 026973014.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«0,6% sciroppo» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 026973014;

«6% gocce per uso orale» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 026973026.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11926

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diladel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 614 del 1º ottobre 2001

Specialità medicinale: DILADEL.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38 - c.a.p. 20154 - Italia - codice fiscale 06685100155.

Variazione A.I.C.: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata) - 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la richiesta relativa alla modifica (allargamento) delle specifiche del medicinale al termine del periodo di validità: relativamente alle confezioni sottoelencate: «300 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 025275037.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A11925

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omniscan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 617 del 1º ottobre 2001

Speciaità medicinale: OMNISCAN.

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS, con sede legale e domicilio fiscale in Oslo, Nycoveien, 2, Norvegia (N).

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica degli stampati: eliminazione della controindicazione all'uso nei pazienti con funzione renale compromessa (GFR < 30 ml/ml) e conseguente modifica di precauzioni d'uso, effetti indesiderati e proprietà farmacocinetiche; relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028993018 - flacone 10 ml;

A.I.C. n. 028993020 - flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028993032 - flacone 20 ml;

A.I.C. n. 028993044 - 1 flacone 5 ml soluz iniett ev;

A.I.C. n. 028993057 - 10 flaconi 50 ml soluz iniett ev;

A.I.C. n. 028993069 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml;

A.I.C. n. 028993071 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml;

A.I.C. n. 023993083 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 20 ml;

A.I.C. n. 028993095 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 10 ml;

A.I.C. n. 028993107 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 15 ml;

A.I.C. n. 028993119 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 20 ml.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028993018 - flacone 10 ml; varia a: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 028993020 - flacone 15 ml; varia a: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028993032 - flacone 20 ml; varia: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 028993044 - 1 flacone 5 ml soluz iniett ev; varia: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 028993057 - 10 flaconi 50 ml soluz iniett ev; varia: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconi 50 ml;

A.I.C. n. 028993069 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml; varia a: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml;

A.I.C. n. 028993071 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml; varia a: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml;

A.I.C. n. 028993083 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 20 ml; varia a: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 20 ml;

A.I.C. n. 028993095 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 10 ml, varia a: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 10 ml;

A.I.C. n. 028993107 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 15 ml, varia a: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 15 ml;

A.I.C. n. 028993119 - «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 20 ml, varia a: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11924

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo n. 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 225 del 27 settembre 2001, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi e, per la rimanente parte dei punzoni in loro dotazione, hanno dichiarato di averli smarriti presentando allo scrivente, denuncia di smarrimento presentata all'autorità competente. I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
144 AR	Argor di Magnani Roberto	Anghiari, fraz. S. Leo, 65	5	—
170 AR	2 B di Biondi Benito & Walter s.n.c.	Subbiano, via Signorini, 23/b	7	1
482 AR	Creart - S.r.l.	Arezzo, S. Zeno, Strada A, 74/a	—	23
551 AR	Gold Look - S.r.l.	Arezzo, via M. Perennio, 103/b	2	1
626 AR	Garimpo S.r.l.	Arezzo, loc. Monte Sopra Rondine, 73	3	4
686 AR	Kety - S.r.l.	Arezzo, via Malpighi, 46	—	12
690 AR	T. B. M. - S.r.l.	Monte S. Savino, fraz. Alberoro, via L. di Toscana, 42	6	—
757 AR	Prussi Marzia	Arezzo, via Anconetana, 212	3	—
981 AR	Il Sigillo di Franchi Luca & C. s.a.s.	Capolona - via A. Moro, 9/c	—	6
1020 AR	Vasari - S.r.l.	Arezzo, via Mecenate, 31	1	3
1241 AR	Enne - Quattro S.r.l.	Arezzo, via delle Biole, 34	4	—
1302 AR	Oroquattro s.n.c. di Biondini Luigi & C.	Laterina, via S. Weil, 19	2	—
1349 AR	Sior - S.r.l.	Arezzo, S. Zeno - Strada E, 29	2	—
1423 AR	C. Z. Preziosi s.d.f. di Zeoli Amedeo & C.	Arezzo, via F. Baracca, 42	—	2
1435 AR	Golden Dreams di Garbinesi Marco e Sassoli Roberto s.n.c.	Capolona, Z.I. Castelluccio, 29/a	2	—
1464 AR	Il Rubino s.n.c. di Bosio & Bartolucci	Arezzo, loc. Giovi, 97	1	—
1500 AR	Cosm - Aurea di Cincinelli Andrea	Talla, via Einaudi, 1/d	2	—
1544 AR	GI.OR.ER di Giorgi Stefania	Foiano, via Resistenza, 43	1	—
1621 AR	Il Cerchio di Tringale Marcella	Castiglion F.no - via U. Casentinese, 40	1	—
1622 AR	M. Oro S.r.l.	Arezzo, via U. della Faggiola, 18 - 20	2	—
1629 AR	Dyana Gold di Tavernelli Francesco	Civitella in Val di Chiana, loc. Viciomaggio, via Pescaiola, 85/b	2	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, comunque, non restituiti qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denunica. Pertanto, con determiniazione n. 224 del 27 settembre 2001, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle stesse ditte dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
63 AR	O.R.A. s.n.c. - Orafi Aretini di Mori Siro	Arezzo, via Madonna del Prato, 42	1	—
128 AR	Zurli-Gori & C. s.n.c.	Civitella - Pieve al Toppo, via delle Piscine, 34/36	10	—
135 AR	CE.ART di Cocciari Francesco & C. s.n.c.	Arezzo, via del Pantano, 40	9	—
221 AR	Rossi Dario	Arezzo, fraz. Ceciliano, via Chianicella, 25	4	2
298 AR	TA.OR. s.n.c. di Tavanti P. & C.	Arezzo, via Gavardello, 53	—	2
489 AR	Puan - S.r.l.	Stia, viale 17 Partigiani, 48	4	—
506 AR	Manuel Preziosi s.n.c. di Comanducci Stefano & C.	Subbiano, loc. Castelnuovo, 201/202/203	2	—
534 AR	Oro 2001 - S.r.l.	Arezzo, via Dovizi, 38	9	19
601 AR	Ivo Spina Distribution - S.r.l.	Arezzo, viale Mecenate, 35	26	12
612 AR	Il Talento s.a.s. di Neri Pietro	Arezzo, loc. Bagnaia, 13	6	—
653 AR	Kyros di Cappanni Valentina & C. s.n.c.	Arezzo, via Salvi Castellucci, 37/5	2	4
746 AR	Due Ti Preziosi s.n.c. di Tagliaferri Vittorio & C.	Capolona, loc. Isola di Castelluccio, 30/a	1	2

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
753 AR	Cento-Group - S.p.a.	Civitella, Pieve a Maiano, via del Poggetto, 45	13	7
797 AR	Gold Style - S.r.l.	Foiano, via d'Arezzo, 130/h	3	—
853 AR	C.P.R. di Ceccherini Pier Luigi	Arezzo, via Fontanella, 6	1	—
947 AR	Mattesini Anna	Arezzo, via del Pantano, 26/28	1	—
952 AR	Orso Preziosi di Santini Alessandro	Monte S. Savino, via L. di Toscana, 40	8	—
957 AR	Jewel Preziosi di Merli Elia	Arezzo, via Calamandrei, 253/A/18	2	—
958 AR	Micron - S.r.l.	Arezzo, via C. Pisacane, 63, 65, 67	2	—
977 AR	Focar - S.r.l.	Arezzo, via delle Biole, 26	5	—
1014 AR	S.T.S. - S.r.l.	Arezzo, fraz. Ceciliano, via la Chianicell, 45	3	—
1053 AR	Blue Marine di Giani Sabrina	Arezzo, via del Tramarino, 14	2	—
1075 AR	Ginestrini Ugo	Arezzo, piazza Crucifera, 6	2	—
1118 AR	Tendenze di Bertoldi Massimo & C. s.n.c.	Arezzo, via Spallanzani, 13	2	—
1145 AR	Orocreazioni di Angela e Luigi Tavanti s.n.c.	Capolona, loc. La Casella, 14	3	—
1170 AR	Joker Preziosi di Coradeschi Giovanni	Civitella, fraz. Tegoleto, via Romana, 178	2	—
1172 AR	Immagini di Caneschi Gianni	Capolona, via Tortelli, 18	2	—
1184 AR	Silial di Santini Angelo & C. s.n.c.	Loro Ciuffenna, via A. Gramsci, 5	2	—
1190 AR	ESSE GI ESSE s.n.c. di Geppetti Roberto	Capolona, loc. Isola di Castelluccio, 25/a	2	—
1197 AR	Gardenia Preziosi di Valenti Maurizio	Arezzo, via IV Novembre, 10	7	1
1204 AR	Adone Oro - S.r.l.	Arezzo, via A. dal Borro, 86/10-11	1	—
1221 AR	Dedalo s.n.c. di Tagliaferri Mario & C.	Arezzo, via G. Pastore, 11	2	—
1242 AR	Gold Tech - S.r.l.	Castiglion F.no, via Tevere, 109	Non richiesti	—
1291 AR	Gaber s.d.f. di Garzi e Bertocci	Castiglion F.no, via S. Antonino, 81	2	—
1294 AR	Sgueglia Rosario	Arezzo, via B. da Montefeltro, 62/e	1	—
1315 AR	Preziosa Creazione - S.r.l.	Arezzo, via Fiorentina, 219	2	—
1316 AR	Magic Silver - S.r.l.	Arezzo, via Bologna, 10/d	1	5
1335 AR	Chicche d'Oro s.a.s. di Cerofolini Paola & C.	Civitella, fraz. Tegoleto, via Molinara, 103/e	3	1
1366 AR	Bistarelli Cherubini Ezio	Cortona, fraz. Camucia, via Regina Elena, 70/a	—	1
1369 AR	MET.OR - S.r.l.	Subbiano, loc. Casa la Marga, 50/I	2	1
1379 AR	Arabesque - S.r.l.	Arezzo, via U. della Faggiola, 10/b	1	—
1383 AR	Jutta di Crinzi Ubaldo	Bucine, fraz, S. Martino, via della Libertà, 9	2	—
1418 AR	Demetra - S.r.l.	Arezzo, loc. Quarata, via Setteponti, 39/a	2	1
1447 AR	Trazo s.n.c. di Enzo Viviani & C.	Arezzo, via del Castro, 1	1	—
1458 AR	Gemme d'Oro - S.r.l.	Arezzo, via del Gavardello, 55	1	1
1472 AR	Borgo & De Ville - S.r.l.	Arezzo, via Roma, 7	2	1
1499 AR	Mega Oro Bianchi - S.r.l.	Arezzo, via A. De Gasperi, 49	7	—
1547 AR	Zebra's - S.r.l.	Subbiano, loc. Castelnuovo, 59/b	5	1
1556 AR	Roy Gold s.n.c. di Malentacchi Poggioni & C.	Arezzo, Ponte a Chiani, 25	2	—
1561 AR	Rhex - S.r.l.	Arezzo, via 10 Dicembre 1948, n. 12	1	—
1567 AR	Grecoro - S.r.l.	Arezzo, S. Zeno, strada C, 11/C	2	—
1588 AR	Rama Gioielli di Sorrentino Corrado	Capolona, viale Dante, 73	1	—
1624 AR	Goldream s.n.c. di Daveri Grazia & C.	Arezzo, via Fiorandola, 70/n	1	—
1632 AR	Nofri - S.r.l.	Laterina, Ponticino, via XXV Aprile, 6	2	—
1646 AR	Peron Po Pero di Alessandro Peron	Capolona, via Caliano, 4	2	—
1672 AR	Lilium di Gallorini Giuliana	Arezzo, via Malpighi, 54	1	—
1683 AR	R.S.B. di Bardelli Serena	Arezzo, loc. Case Nuove di Ceciliano, 75/b	1	—
1698 AR	Silvertime - S.r.l.	Monte S. Savino, fraz. Alberoro, via L. di Toscana, 1	1	—
1701 AR	Enne Preziosi di Niccolini Massimo	Arezzo, via A. Chiari, 18	2	—
1704 AR	Francesco Preziosi di Cheli Franco	Arezzo, via Calamandrei, 99/I	2	—
1707 AR	Virtual s.n.c. di Corti Moreno & C.	Arezzo, via delle Biole, 5	2	—
1724 AR	Jolly di Lucani Alessandro	Castiglion F.no, via Aretina, 183/h	1	—
1734 AR	Revenge di Rossi Cinzia	Foiano, fraz. Pozzo, via Ponte al Ramo, 47	2	—
1754 AR	Oro Stop di Occhini Sandra	Montevarchi, via Romana, 70	2	—
1756 AR	Grenadine - S.r.l.	Arezzo, via Don L. Sturzo, 165	6	1
1761 AR	T.P. Collection - S.r.l.	Arezzo, loc. Case Nuove di Ceciliano, 79	—	2
1765 AR	Ghibli - S.r.l.	Cortona, piazza Pertini, 4	1	—
1768 AR	M & M Preziosi s.n.c. di Fondelli Massimo e Mannelli Marco	Arezzo, S. Zeno, strada B, 7	1	—
1829 AR	Punjab Preziosi di Jasbir Singh	Arezzo, via Trasimeno, 12	Non richiesti	—

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del predetto art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.

01A12123-01A12124

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di una strada pedonale di collegamento, in Poggio Imperiale

La giunta della regione Puglia con atto n. 1356 del 5 ottobre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante del piano regolatore generale, ai sensi della legge n. 1/1978, per la realizzazione di una strada pedonale di collegamento tra via A. Lombardi e corso V. Veneto (Poggio Imperiale).

Delibera di consiglio comunale n. 47 dell'11 dicembre 2000.

01A12118

Variante cambio di destinazione d'uso di un casolare rurale in agro di Palombaio, in Bitonto

La giunta della regione Puglia con atto n. 1283 del 14 settembre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 20/1998 - turismo rurale - il progetto di variante cambio di destinazione d'uso di casolare rurale in agro di Palombaio nel comune di Bitonto.

Delibera di consiglio comunale n. 117 del 20 ottobre 2000.

Ditta: Moscatelli Grazia.

01A12119

Piano regolatore generale del comune di Giuggianello

La giunta della regione Puglia con atto n. 1354 del 5 ottobre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Giuggianello, ai sensi della legge regionale n. 56/1980.

01A12120

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione del direttore generale sanità e servizi sociali n. 007366 del 25 luglio 2001, le autorizzazioni all'utilizzo e all'imbottigliamento delle acque minerali naturali denominate Fontechiara, S. Andrea e S. Andrea Fontelidia sono trasferite alla società Spumador S.p.a., con sede legale in Fresione Caslino al Piano di Cadorego (Como), codice fiscale e partita IVA 00221700131 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni di Medesano - Via Giovanni XXIII n. 11 (Parma).

01A12145

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651265/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.